

Centrale di Presenzano						
Check list per la valutazione del rispetto delle prescrizioni ambientali						Anno 2023
	Pertinenza energia	Decreto	PIC	PMC	Prescrizioni in vigore e adempimenti	Evidenze
Decreto AIA		DEC pag 7 art 4 comma 1			A partire dalla data di messa in esercizio dell'installazione il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo, entro i successivi sei mesi, il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso.	PU 1321 del 04/04/2023
Decreto AIA		DEC pag 7 art 4 comma 2			ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.	PU 1321 del 04/04/2023
Decreto AIA		DEC pag 7 art 4 comma 4			Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentire una sua maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.	PU 1321 del 04/04/2023
Decreto AIA		DEC pag 7 art 5 comma 1			La presente autorizzazione ha la durata di dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.	OK
Decreto AIA		DEC pag 7 art 5 comma 2			Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero della transizione ecologica entro la scadenza di cui al comma 1.	NA
Decreto AIA		DEC pag 8 art 6 comma 1			Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto 6 marzo 2017 n. 58	PU 581 del 13/02/2024
Sistema di gestione			PIC pag 55 12.2(4)		Il Gestore, in conformità alla BAT1, dovrà dotarsi di un sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa adeguatamente regolata, composta dal personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell'impianto; dovrà conseguentemente dotarsi e/o mantenere dell'insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni transitorie (periodi di avvio/arresto) ed eccezionali. In particolare il Gestore dovrà predisporre ed adottare un "Registro degli Adempimenti di Legge" concernenti l'ottemperanza delle prescrizioni in materia e quindi, in particolare, derivanti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, in cui dovranno trovare trascrizione, unitamente all'elenco degli adempimenti in parola, gli esiti delle prove e/o delle verifiche per la relativa ottemperanza. La registrazione degli esiti dei controlli di cui sopra dovrà risultare anche su supporto informatico. L'analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, espletata dal Gestore ed eventualmente integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all'Ente di Controllo;	Certificazione integrazione con Presenzano: 14001 in data 20/12/2023 certificato 9191.EDIS (IMQ) 45001 in data 20/12/2023 certificato 9192.ED21 (IMQ) 50001 in data 06/12/2023 certificato 1827.2019 (IMQ)
Capacità produttiva			PIC pag 55 12.1(1)		Il Gestore dovrà rispettare la massima capacità produttiva dichiarata in sede di riesame pari a 770,7 MWe, prodotta da un gruppo a ciclo combinato (CCGT) composto da un turbogeneratore da 530,7 MWe e da una turbina a vapore da 240 MWe in condizioni ISO di sito (T=15°C, P=998mbar, U.R.=60%)	OK
Capacità produttiva			PIC pag 55 12.1(3)		Ogni modifica al ciclo produttivo deve essere comunicata all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo, fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o legislazione vigente	NA
Approvvigionamento di combustibili e materie prime		DEC pag 6 art 1 comma 2-1			il Gestore fornisca all'Autorità Competente e di Controllo i dati relativi alle capacità e alle dimensioni dei serbatoi di stoccaggio di combustibili liquidi e altre sostanze di cui al paragrafo 5.5 pagina 26-27 tabella 6 del parere istruttorio conclusivo	PU 4440 del 27/11/2023
Approvvigionamento di combustibili e materie prime			PIC pag 56 12.4(8)		Il Gestore, a partire dalla data di rilascio dell'AIA, è autorizzato all'utilizzo delle seguenti tipologie di combustibili: Gas Naturale : come combustibile per turbine a gas e relativa caldaia ausiliaria Gasolio S<1% : come combustibile per alimentare diesel di emergenza e motopompe antincendio;	OK
Approvvigionamento di combustibili e materie prime			PIC pag 56 12.4(9)		Il Gestore è autorizzato a utilizzare, oltre ai combustibili di cui sopra, le materie prime, nelle relative max quantità alla massima capacità produttiva dichiarate in sede di domanda di AIA (scheda B.1.2) ed appresso riportate, necessarie per la gestione e l'esercizio dell'impianto.	PU-0004143-03.12.2021
Approvvigionamento di combustibili e materie prime			PIC pag 57 12.4(10.a)		devono essere adottate tutte le precauzioni atte a evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque; a tal fine le operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente procedurate, e le aree interessate dalle operazioni devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;	POAS0060G81 Norme di reparto
Approvvigionamento di combustibili e materie prime			PIC pag 57 12.4(10.b)		deve essere garantita l'integrità strutturale e la funzionalità dei serbatoi di stoccaggio e del loro contenimento secondario, e deve essere previsto un piano di ispezione periodica per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente;	POAS0093G81 Procedura di verifica vasche e serbatoi
Approvvigionamento di combustibili e materie prime			PIC pag 57 12.4(10.c)		i serbatoi di stoccaggio, sia fissi che mobili, contenenti sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente debbono essere dotati di bacino di contenimento impermeabilizzato: se installati singolarmente, tale bacino deve avere una capacità almeno pari al volume dello stesso serbatoio; se più serbatoi insistono nello stesso bacino (possibilità ammessa solo se contenenti sostanze tra loro compatibili) il bacino, comunque di volume almeno pari alla capacità del serbatoio più grande, dovrà avere un volume almeno pari a due terzi della somma della capacità dei serbatoi presenti nel bacino. Per i serbatoi contenenti altre tipologie di sostanze, valgono comunque, ai fini della determinazione della capacità del relativo bacino di contenimento, le regole o le norme tecniche di settore vigenti applicabili	OK
Approvvigionamento di combustibili e materie prime			PIC pag 57 12.4(11)		Tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento ed i relativi documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri dei materiali in ingresso, che consentano la tracciabilità dei volumi totali di materiali usati	Schede di sicurezza prodotti chimici e bolle di ingresso
Approvvigionamento di combustibili e materie prime			PIC pag 58 12.5(13)		L'utilizzo di materie differenti da quelle riportate nella domanda di AIA, suscettibili di arrecare danno all'ambiente, è possibile previa comunicazione scritta all'Autorità Competente nella quale siano definite le motivazioni alla base della decisione e siano trasmesse le caratteristiche chimico - fisiche delle nuove materie prime utilizzate	NA
Approvvigionamento di combustibili e materie prime				PMC pag 13-2(1)	Le forniture di combustibili, oli lubrificanti e materie prime ed ausiliarie, in sede di prima fornitura per specifica tipologia, devono essere opportunamente caratterizzate. La caratterizzazione dei combustibili e delle materie prime può essere effettuata anche con la disponibilità in sito delle "Schede Informativa di Sicurezza".	NA
Approvvigionamento di combustibili e materie prime				PMC pag 13-2(2)	Le quantità di combustibile, di oli e di tutte le materie prime e ausiliarie utilizzate nei processi operativi devono, ad ogni fornitura, essere registrate su appositi registri in forma elettronica	Bolle di ingresso in SAP
Approvvigionamento di combustibili e materie prime				PMC pag 13-2(3)	Il rapporto sugli approvvigionamenti di combustibili e materie prime ed ausiliarie, deve essere compilato e trasmesso all'Autorità Competente e all'ISPRA con cadenza annuale	PMC
Combustibili				PMC pag 15-2.2(1)	Deve essere registrato, su apposito registro, il consumo dei combustibili utilizzati, come precisato nella tabella 4	Vedi PMC
Combustibili				PMC pag 15-2.2(2)	Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi di combustibili utilizzati nonché, annualmente, il relativo consumo annuo	Vedi PMC
Combustibili				PMC pag 15-2.3(1)	Il Gestore, per i soli combustibili utilizzati, deve far riferimento ai metodi di misura di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte V, Allegato X per i parametri ivi riportati. Su richiesta e previa autorizzazione dell'Autorità Competente, acquisito il parere di ISPRA, il Gestore può adottare metodi di analisi ritenuti equivalenti	PU 1321 del 04/04/2023
Combustibili				PMC pag 15-2.3(2)	Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file".	PMC
Caratteristiche dei combustibili				PMC pag 15-2.3(Metano e gas naturale)	Per il Metano deve essere prodotta con cadenza mensile una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio o tramite gascromatografo) contenente le informazioni riportate nella tabella 5	Verbali di misura SNAM
Caratteristiche dei combustibili				PMC pag 16-2.3(Gasolio)	Per il gasolio deve essere prodotta annualmente (o in alternativa a lotti) una scheda tecnica (elaborata dal fornitore o redatta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) che riporti quanto indicato nella tabella 6	NA
Stoccaggi e linee di distribuzione dei combustibili e materie liquide				PMC pag 16-2.4(1)	Per la gestione dei serbatoi e delle linee di distribuzione dei combustibili e delle altre sostanze presenti nell'installazione critiche dal punto di vista ambientale deve essere prodotta documentazione relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo come riportato nelle tabelle 7 e 8	POAS0093G81 Procedura di verifica vasche e serbatoi
Stoccaggi e linee di distribuzione dei combustibili e materie liquide				PMC pag 17-2.4(2)	Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file".	Moduli in sala controllo
CONSUMI IDRICI				PMC pag 18-3.1(1)	Deve essere registrato, su apposito registro, il consumo di acqua, come precisato nella tabella 9	PMC modulo acque
CONSUMI IDRICI				PMC pag 18-3.1(2)	Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi di acqua consumata nonché, annualmente, il relativo consumo annuo	PMC modulo acque
Produzione e consumi energetici				PMC pag 13	Deve essere registrata la produzione dalle varie attività, come precisato nella tabella 2	PMC
Produzione e consumi energetici	si			PMC pag 18-3.2(1)	Devono essere registrati, su apposito registro, i consumi di energia, come precisato nella tabella 10, per quanto possibile specificato per singola fase o gruppo di fasi.	PMC
Produzione e consumi energetici	si			PMC pag 18-3.2(2)	Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi di energia termica e elettrica prodotti e consumati nonché, annualmente, il relativo consumo annuo	PMC
Produzione e consumi energetici	si			PMC pag 19-3.2(Efficienza energetica 1)	Il Gestore deve condurre con frequenza biennale specifici "audit energetici"	Come previsto nella 50001
Produzione e consumi energetici	si			PMC pag 19-3.2(Efficienza energetica 2)	Il Gestore è tenuto alla effettuazione della diagnosi energetica nel rispetto di quanto definito nelle seguenti norme: UNI CEI EN 16247-1:2012, che definisce i requisiti generali comuni a tutte le diagnosi energetiche, UNI CEI EN 16247-3:2014, che si applica ai luoghi in cui l'uso di energia è dovuto al processo. Essa deve essere usata congiuntamente alla EN 16247-1 "Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali", che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.	Come previsto nella 50001
Produzione e consumi energetici	si			PMC pag 19-3.2(Efficienza energetica 3)	L'audit energetico deve avvenire secondo la norma UNI CEI EN 16247-5:2015 che riguarda le competenze dell'auditor energetico	Come previsto nella 50001
Produzione e consumi energetici	si			PMC pag 19-3.2(Efficienza energetica 4)	In alternativa, il Gestore, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, deve porre adeguata attenzione agli aspetti di efficienza energetica, mediante specifici "audit energetici interni" condotti con frequenza almeno annuale.	Come previsto nella 50001
Emissioni in atmosfera		DEC pag 7 art 3 comma 2			Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.	PU 4388 del 22/11/2023
Emissioni in atmosfera			PIC pag 58 12.5(13)		Con riferimento ai punti di emissione E1, E2, il Gestore deve rispettare i valori limite emissivi di seguito indicati	E1 19/12/2023 CO=0,1 mg/Nm ₃ NO _x =9,1 mg/Nm ³ NH ₃ =1,1 mg/Nm ³ E2 06/12/2023 CO=0,1 mg/Nm ³ NO _x =80,9 mg/Nm ³
Emissioni in atmosfera			PIC pag 58 12.5(14)		A seguito dell'emanazione, in data 31 luglio 2017, della Decisione di Esecuzione della Commissione UE 2017/1442l, concernente le BAT Conclusions LCP, a far data dall'agosto 2021, fatte salve eventuali più stringenti determinazioni prima di tale data, per il camino E1, dovranno essere rispettati i VLE AIA riportati nella colonna "da 08/2021", nel rispetto della BAT 44 di cui alla citata Decisione di Esecuzione. Dalla medesima data, dovrà essere misurato il livello medio annuo di emissione di CO ₂ che dovrà essere inferiore o uguale a 30 mg/Nm ³ (valore ad oggi garantito dal costruttore della nuova turbina a gas di classe "H") con l'obbligo, da parte del Gestore (coinvolgendo anche il Comune di Presenzano) di realizzare uno studio entro 3 anni dalla messa in esercizio della CTE avente come obiettivo minimo quello del dimezzamento del valore medio annuo delle emissioni di CO ₂	NA
Emissioni in atmosfera			PIC pag 59 12.5(15)		Il camino E1, in conformità della BATC 3 (2017/1442), deve essere dotato di SME per la determinazione in continuo della portata e la misurazione in continuo della pressione, oltre a quelle della temperatura, della % di O ₂ , dell'NO _x , NH ₃ e del CO già previste, secondo quanto specificato nel PMC	OK vedi procedura POAS0091G81
Emissioni in atmosfera			PIC pag 59 12.5(16)		Il camino E2 deve essere dotato di SME per la determinazione in continuo della portata e la misurazione in continuo della pressione, oltre a quelle della temperatura, della % di O ₂ , dell'NO _x , e del CO già previste, secondo quanto specificato nel PMC	OK vedi procedura POAS0091G81
Emissioni in atmosfera			PIC pag 59 12.5(17)		Il camino E1 sarà dotato di sistema SCR per l'abbattimento di NO _x progettato in modo da ottimizzarne la configurazione e il funzionamento. Esso, quindi, dovrà essere conforme ai limiti emissivi stabiliti dalla BATC 7 della Decisione di Esecuzione UE 2017/1442 e nel caso specifico si prescrive un limite per gli NH ₃ pari a 4 mg/Nm ³ nei fumi secchi (rif. 15% O ₂) espresso come media giornaliera e pari a 3 mg/Nm ³ nei fumi secchi (rif. 15% O ₂) espresso come media annua;	Vedi procedura PGT0058G81
Emissioni in atmosfera			PIC pag 59 12.5(18)		Per il punto emissivo E2 della caldaia ausiliaria, si prescrive la determinazione annuale del tenore di formaldeide nei fumi secondo quanto specificato nel PMC	Rdp EVPROJECT-24-005791 del 04/04/2024
Emissioni in atmosfera			PIC pag 59 12.5(19)		I valori di VLE sopra definiti sono relativi ad impianto in esercizio al netto dei regimi transitori di avvio/arresto, pertanto essi avranno validità per marcia in continuo al di sopra del minimo tecnico, il cui valore (da ritenersi fisso) dovrà essere comunicato all'Autorità di Controllo e all'ARPA Campania entro 6 mesi dalla messa a regime dell'impianto . I valori registrati durante detti transitori dovranno essere comunque riportati anche come durata temporale. Il Gestore ha l'obbligo di informare il Comune di Presenzano dell'attivazione di detti transitori che dovranno essere limitati ad effettive esigenze operativo/gestionali	PU 4485 del 29/11/2023

Emissioni in atmosfera			PIC pag 59 12.6(21)		Il Gestore, nonostante la dichiarazione che non sono previste emissioni diffuse e fugghive, dovrà attuare un piano dinamico di progressiva riduzione o contenimento delle emissioni non convogliate. Il piano dovrà essere reso disponibile all'Ente di Controllo	NA
Emissioni in atmosfera			PIC pag 59 12.6(22)		Il Gestore deve trasmettere all'Ente di Controllo, entro 6 mesi dalla messa a regime della centrale, il programma di manutenzione periodica finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fugghive) e alle relative riparazioni (Leak Detection and Repair). Tale programma, ove del caso, dovrà essere implementato secondo le modalità indicate nel PMC	NA
Emissioni in atmosfera			PIC pag 60 12.6(23)		Il gestore deve trasmettere con periodicità semestrale all'Autorità Competente la stima delle emissioni diffuse insieme al relativo algoritmo di calcolo	NA
Emissioni in atmosfera				PMC pag 20-4.1	Nel rapporto annuale deve essere trasmessa una planimetria, eventualmente aggiornata a seguito di modifiche dell'AIA, riportante l'elenco aggiornato di tutti punti di emissione convogliata e relativa georeferenziazione	PMC
Emissioni in atmosfera				PMC pag 21-4.1.1(2)	In relazione agli sfati dei serbatoi presenti in stabilimento (ad eccezione di quelli contenenti acqua oppure contenenti sostanze che non possono provocare un impatto sull'ambiente) dovranno essere eseguite le verifiche indicate nella tabella 13.	PMC
Emissioni in atmosfera				PMC pag 21-4.1.2(1)	Il Gestore deve effettuare gli autocontrolli sulle emissioni convogliate in aria secondo le modalità riportate nella tabelle 14 e 15.	NA
Emissioni in atmosfera				PMC pag 21-4.1.2(2)	Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati sui punti di emissione in atmosfera	NA
Emissioni in atmosfera				PMC pag 22-4.1.2(3)	Il Gestore deve effettuare controlli periodici dei sistemi di trattamento dei fumi secondo le modalità riportate nella tabella 15	PMC
Emissioni in atmosfera				PMC pag 22-4.2(1)	Il Gestore deve dare attuazione ad un piano di monitoraggio dei transitori degli impianti di combustione al fine di registrare e inserire nelle relazioni annuali, da trasmettere all'AutoritàCompetente e all'ISPRA, i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti pertinenti, i volumi dei fumi, le rispettive emissioni in massa, il numero e tipo degli avviamenti con i relativi tempi di durata, il tipo e il consumo dei combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario.	PMC
Emissioni in atmosfera				PMC pag 23-4.2(2)	Il Gestore deve compilare, per ogni tipologia di avviamento eventualmente eseguito (a freddo, a tiepido, a caldo) la tabella 16 con le informazioni da inserire all'interno del report annuale. Non costituiscono fasi di avviamento e arresto le normali oscillazioni del carico produttivo. Ai fini della determinazione dello stato dell'impianto l'ora in cui avviene il passaggio da uno stato transitorio al normale funzionamento o viceversa viene considerata di transitorio	PMC
Emissioni in atmosfera				PMC pag 23-4.2(3)	Il Gestore deve effettuare, tramite SME installati, il monitoraggio dei transitori con il quale accertare i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi dei fumi, le rispettive emissioni massiche nonché il numero e tipo degli avviamenti, i relativi tempi di durata, il tipo e consumo dei combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario. Tali informazioni dovranno essere inserite nelle relazioni trasmesse regolarmente all'ISPRA secondo le indicazioni riportate nel presente PMC.	PMC
Emissioni in atmosfera				PMC pag 23-4.2(4)	In caso di dimostrata impossibilità di misura mediante SME, il Gestore può effettuare misure discontinue. Nel caso di misura discontinua i campionamenti dovranno essere effettuati in modo tale da consentire di ricostruire il profilo di concentrazione dell'inquinante durante l'operazione di avviamento; ai dati di concentrazione dovranno essere associati anche quelli di portata dell'effluente gassoso	NA
Emissioni in atmosfera				PMC pag 23-4.2(5)	Il Gestore dovrà fornire l'algoritmo di calcolo con il quale stima il contributo in massa degli inquinanti per ciascuna condizione di avviamento, dedotto dai dati di portata e di concentrazione dell'inquinante per il numero complessivo di ore necessarie alla specifica condizione di avviamento.	OK vedi procedura POAS0091G81
Emissioni in atmosfera				PMC pag 23-4.2(6)	Le emissioni nei periodi di avvio e arresto possono essere valutate in base alla misurazione dettagliata delle emissioni eseguita per una procedura tipica di avvio/arresto almeno una volta l'anno e utilizzandone i risultati per la stima annuale	OK vedi procedura POAS0091G81
Emissioni in atmosfera				PMC pag 41-11.1(3)	I parametri (tabella 31): portata/velocità, ossigeno, vapore acqueo possono essere certificabili anche in termini di UNI EN 14181:2015. La linea guida ISPRA n. 87/2013 "Guida tecnica per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)" per O2, H2O e la norma UNI EN ISO 16911-2:2013 per la portata, suggeriscono i livelli di riferimento e gli intervalli di confidenza da utilizzare nelle elaborazioni dei risultati.	OK
Emissioni in atmosfera				PMC pag 41-11.1(4)	Le sezioni di campionamento individuate dovranno rispettare i criteri indicati nella norma UNI EN 15259:2008 sia per quanto riguarda il posizionamento delle sonde di prelievo gas AMS (UNI EN 15259:2008 par. 8.4) sia per quanto riguarda i requisiti dei punti di prelievo e dei ballatoi a servizio di questi (UNI EN 15259:2008 par. 6.2 e 6.3).	OK
Emissioni in atmosfera				PMC pag 41-11.1(5)	Ove previsto, il posizionamento del misuratore in continuo di portata andrà stabilito secondo i dettami della norma UNI EN ISO 16911-2:2013. Per la strumentazione esistente già installata a camino il posizionamento andrà condiviso con gli Enti di Controllo	OK
Emissioni in atmosfera				PMC pag 42-11.1(6)	Per l'esecuzione delle misure per l'assicurazione della qualità dello SME non è ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento anche se dotati di apposita certificazione di equivalenza secondo la norma UNI EN 14793:2017 (vedi tabella 32)	OK
Emissioni in atmosfera				PMC pag 43-11.1(7)	Tutte le misure di temperatura, devono essere realizzate con la strumentazione che risponda alle caratteristiche di qualità specificate nella tabella 33	OK
Emissioni in atmosfera				PMC pag 43-11.1(8)	I test di sorveglianza dovranno essere realizzati da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e il Gestore dovrà altresì comunicare all'ISPRA (ISPRA e ARPA) con congruo anticipo (almeno 15 giorni) la data di effettuazione al fine di consentire l'eventuale supervisione delle attività da parte dell'Ente di Controllo e comunque sotto la responsabilità del Gestore	Labanalysis Accredia LAB 0142L, comunicazione PU342 29/01/2024
Emissioni in atmosfera				PMC pag 43-11.1(9)	Su tutta la strumentazione sarà effettuata la manutenzione in accordo alle prescrizioni del costruttore e sarà tenuto un registro elettronico delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento	OK vedi procedura POAS0091G81
Emissioni in atmosfera				PMC pag 43-11.1(10)	Per consentire l'accurata determinazione dei parametri da misurare anche durante gli eventi di avvio/pegnimento (transitori) degli impianti, la strumentazione per la misura continua delle emissioni ai camini deve essere a doppia scala di misura con fondo scala rispettivamente pari a: - 150% del limite su base temporale più piccola in condizioni di funzionamento normale; - 100% del valore massimo previsto dalla curva dei valori della concentrazione, nei periodi di transitorio, fornita dal produttore	OK
Emissioni in atmosfera				PMC pag 43-11.1(11)	In alternativa, devono essere duplicati gli strumenti, con gli stessi campi di misura sopraindicati	NA
Emissioni in atmosfera				PMC pag 43-11.1(12)	Per quanto riguarda i dati acquisiti dagli SME, devono essere registrati e conservati i seguenti dati: a. i valori elementari espressi nelle unità di misura pertinenti alla grandezza misurata, b. i segnali di stato delle apparecchiature principali e ausiliarie necessari per la funzione di validazione dei dati, c. le medie orarie e semiorarie (ove pertinenti) dopo la validazione dei valori elementari e dei valori medi orari (o semiorari) calcolati	OK vedi procedura POAS0091G81
Emissioni in atmosfera				PMC pag 43-11.1(13)	Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più parametri, il Gestore deve attuare le seguenti azioni/misurazioni (come da LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera F - prot. 18712 del 01/06/2011): i. per le prime 24 ore di blocco dovranno essere mantenuti in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali; ii. dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in continuo basato su una procedura derivata da dati storici di emissione al camino e citata nel manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni; il gestore dovrà altresì notificare all'Autorità di Controllo l'evento; iii. dopo le prime 48 ore di blocco, (estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa) dovranno essere eseguite, in sostituzione delle misure continue, 2 misure discontinue al giorno della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o in alternativa, 3 repliche, se utilizzato un metodo manuale, per tutti i parametri soggetti a monitoraggio, in sostituzione delle misure continue (utilizzare le metodiche per l'assicurazione di qualità SME qui dettagliate). Per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua, dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale.	NA
Emissioni in atmosfera				PMC pag 44-11.1(14)	Ove applicabile e per i parametri che ne prevedono l'utilizzo, si consiglia l'implementazione di SME di riserva/back-up che devono essere oggetto delle medesime verifiche previste per gli SME principali. Tale assicurazione di qualità ne garantirà l'affidabilità in ogni momento in cui saranno chiamati a lavorare in sostituzione dei rispettivi sistemi principali	Sistema Jolly
Emissioni in atmosfera				PMC pag 44-11.1(15)	Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo devono essere riportate in apposito registro computerizzato da tenere a disposizione dell'autorità competente e dell'ISPRA	Registro manutenzione SME
Emissioni in atmosfera	si				Verificare di aver presentato ad APAT, ai sensi dell'art. 274 comma 4, entro il 31 maggio di ogni anno la comunicazione delle emissioni totali, relative all'anno precedente, di ossidi di azoto, nonché la quantità annua di energia prodotta dal gas naturale, riferita al potere calorifico netto. NB: ai sensi del DLgs n.128/2010, l'applicazione di questo articolo si estende anche alle turbine a gas autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del DLgs n.152/06.	NA
Emissioni in atmosfera EMISSIONS TRADING	si				Ottenimento autorizzazione ad emettere gas serra e rispetto delle relative prescrizioni	Autorizzazione 2491
Emissioni in atmosfera EMISSIONS TRADING	si				Verifica della presenza di modifiche dell'identità del gestore, della natura o del funzionamento dell'impianto, ampliamenti o riduzioni sostanziali della capacità. In caso di modifiche sostanziali, predisporre una richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas serra e del piano di monitoraggio, da trasmettere 90 giorni prima della data in cui la modifica avrà effetto.	NA
Emissioni in atmosfera EMISSIONS TRADING	si				Trasmissione annuale delle informazioni su eventuali modifiche, pianificate o effettive, della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto, e di modifiche non significative al piano di monitoraggio.	2491_MP_2021_2030_v2 del 23/02/2023
Emissioni in atmosfera EMISSIONS TRADING	si				Pagamento tariffe annuali e comunicazione all'ente dell'avvenuto pagamento	COAN
Emissioni in atmosfera EMISSIONS TRADING	si				Trasmissione della comunicazione annuale delle emissioni corredata da attestato di verifica rilasciato da un ente terzo	Attestato di verifica RINA del 06/02/2023
Emissioni in atmosfera EMISSIONS TRADING	si				Restituzione annuale delle quote	NA
Emissioni non convogliate				PMC pag 25-4.4.1(1)	In ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA il Gestore deve redigere ed attuare un programma LDAR (Leak Detection and Repair) e relativo protocollo di ispezione, i risultati dei quali devono essere trasmessi all'ISPRA con cadenza annuale ed andranno aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali	NA
Emissioni non convogliate				PMC pag 25-4.4.1(2)	Il programma LDAR deve riportare in particolare: le metodologie che il Gestore adotta per lo screening delle sorgenti di emissioni fugghive; i risultati dello screening di tutti i componenti dello Stabilimento che possano dar luogo a rilasci (valvole e flange di processo, pompe, compressori, stoccaggi, trattamenti acque, apparecchiature utilizzate nelle fasi di caricamento, etc.); l'individuazione delle possibili cause di rilascio (usura, malfunzionamenti, rotture o difetti di fabbricazione) dai dispositivi coinvolti; le stime delle emissioni; le azioni intraprese a seguito dell'individuazione di componentistica che dà luogo a emissioni; la programmazione delle azioni di monitoraggio successive.	NA
Emissioni non convogliate				PMC pag 25-4.4.1(3)	I risultati del programma dovranno essere registrati su database in formato elettronico e su formato cartaceo e saranno allegati al rapporto annuale che il Gestore invierà all'Autoritàcompetente e all'ISPRA. La Banca Dati predisposta deve contenere: a) identificazione di tutte le valvole, flange, compressori, pompe, scambiatori e connettori che convogliano fluidi con tensione di vapore superiore a 13,0 millibar a 20 °C, sigla del componente rintracciabile sull'impianto, caratteristica della corrente intercettata(contenente cancerogeni / non contenente cancerogeni); b) procedure per includere nel programma nuovi componenti; c) identificazione di tutti gli "emettitori significativi" d) standard costruttivi per nuovi componenti che potrebbero essere installati al fine di diminuire le perdite dagli elementi riconosciuti come "emettitori cronici"; e) identificazione dei responsabili del programma LDAR e del personale impegnato nel monitoraggio; f) procedure che, in caso di lavori di sostituzioni/manutenzioni di impianti, integrano nel programma i nuovi componenti installati; g) la descrizione del programma di formazione del personale addetto al LDAR; h) l'impegno ad eseguire un corso di informazione per il personale non direttamente coinvolto nel programma ma che comunque opera sugli impianti; i) le procedure di QA/QC.	NA
Emissioni non convogliate				PMC pag 26-4.4.1(4)	Il Gestore deve utilizzare un database elettronico (il software utilizzato deve essere messo a disposizione dell'ISPRA) che sia compatibile con lo standard "Open Office – MS Access". Il database deve essere predisposto per essere interpellabile con query di verifica dei seguenti argomenti: data di inserimento del componente nel programma LDAR; date di inizio/fine della riparazione o data di "slittamento" della riparazione e motivo; numero di monitoraggi realizzati nel trimestre; numero di componenti monitorati al giorno da ogni tecnico coinvolto nel programma; calcolo dei tempi tra due successivi monitoraggi su ogni componente; numero di riparazioni fatte oltre i tempi consentiti; qualunque altra informazione che il gestore ritiene utile per dimostrare la realizzazione del programma. Il data base deve essere in ogni momento disponibile alla consultazione, in fase di sopralluogo/ispezione, da parte dell'ISPRA.	NA
Emissioni non convogliate				PMC pag 26-4.4.1(5)	La sintesi dei risultati del programma riportata nel rapporto annuale dovrà indicare: il numero di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. indagate rispetto al totale di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. presenti; la tipologia e le caratteristiche delle linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. oggetto di indagine; le apparecchiature utilizzate; i periodi nei quali sono state effettuate le indagini; le condizioni climatiche presenti; il rumore di fondo riscontrato; la percentuale di componenti fuori soglia [vedi "Definizione di perdita"] rispetto al totale ispezionato; gli interventi effettuati di sostituzione, riparazione, manutenzione e le date di effettuazione; la modifica delle frequenze stabilite nel cronoprogramma sulla base degli esiti delle misure effettuate.	NA
Emissioni non convogliate				PMC pag 27-4.4.1(7)	Al fine del raggiungimento degli obiettivi del programma LDAR, nella tabella 20 sono indicate le frequenze con le quali deve essere eseguito il monitoraggio ed i tempi di intervento e la modalità di registrazione dei risultati sia del monitoraggio sia dei tempi di riparazione	NA

Emissioni non convogliate				PMC pag 28-4.4.1(8)	Con riferimento agli "emettitori significativi" e agli "emettitori cronici", qualora gli interventi di manutenzione e/o sostituzione non siano realizzabili con gli impianti in marcia, il Gestore deve procedere immediatamente, nei tempi tecnici strettamente necessari alle esigenze di sicurezza, ad un nuovo fermo impianto per la riparazione/sostituzione del componente interessato	NA
Emissioni non convogliate				PMC pag 28-4.4.1(9)	La sostituzione degli "emettitori cronici" deve essere effettuata con componenti in grado di garantire una migliore performance; nella scelta dei componenti da installare il Gestore deve valutare la conformità alle indicazioni riportate nei BREF comunitari, riportandone i risultati del confronto nel report periodico all'Autorità Competente e all'ISPRA	NA
Emissioni non convogliate				PMC pag 29-4.4.1(10)	Il Gestore può proporre all'ISPRA un programma e delle procedure equivalenti purché di pari efficacia, ed in ogni caso il Gestore deve comunque argomentare le eventuali scelte diverse dal programma e dalle procedure proposte. In particolare il Gestore che ha avuto la prescrizione in autorizzazione di eseguire un programma LDAR, può scegliere se adempiere alla prescrizione utilizzando il metodo US EPA 21 o, in alternativa, un sistema ottico per l'individuazione delle perdite nelle apparecchiature (Smart LDAR). In tal caso il sistema ottico deve rispondere ai requisiti minimi di cui alla LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera H - prot. 18712 del 01/06/2011	NA
Scarichi idrici			PIC pag 60 12.7(24)		La Centrale non produce scarichi idrici di processo, comunque lo scarico finale S1 (acque meteoriche) nel Rio del Cattivo Tempo e lo scarico parziale SP1 (acque di prima pioggia de sabbiate e disoleate) devono essere conformi ai valori limite di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs n.152/06. Tali valori limite di emissione non possono essere conseguiti in nessun caso mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo nonché con acque di raffreddamento e/o di lavaggio (art.101, comma 5, del D.Lgs n. 152/06)	RDP 2023-L43497 del 17/12/2023 relativo allo scarico S1
Scarichi idrici			PIC pag 60 12.7(25)		Il Gestore, non avendo fornito nella documentazione le modalità di smaltimento delleacque assimilate alle domestiche, dovrà gestire le stesse come rifiuto (fatta salva la possibilità di collegarle alla rete fognaria comunale nel caso fosse disponibile)	OK
Scarichi idrici			PIC pag 60 12.7(26)		Il Gestore dovrà indicare chiaramente i pozzetti degli scarichi liquidi, parziali e finale, al fine di rendere agevole la loro ispezione	OK
Scarichi idrici				PMC pag 30-5	Nel rapporto annuale deve essere trasmessa una planimetria, eventualmente aggiornata a seguito di modifiche dell'AIA, riportante l'elenco aggiornato di tutti gli scarichi finali, parziali e dei pozzetti di controllo e relativa georeferenziazione	OK
Scarichi idrici				PMC pag 30-5(1)	I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili dall'ISPRA ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque da scaricare.	OK
Scarichi idrici				PMC pag 30-5(2)	Il Gestore deve predisporre e registrare gli esiti di un piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee	Le fognature sono di nuova costruzione
Scarichi idrici				PMC pag 30-5(3)	Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni presenti nell'AIA, relative ai limiti agli scarichi, devono essere effettuati i controlli previsti nelle tabelle 21 e 22	RDP 2023-L43497 del 17/12/2023 relativo allo scarico S1
Scarichi idrici				PMC pag 30-5(4)	Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati sugli scarichi idrici	OK PMC
Scarichi idrici				PMC pag 31-5(1)	Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni dell'AIA, relative ai sistemi di trattamento, devono essere effettuati i controlli previsti nella tabella 23. Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati sui sistemi di depurazione delle acque reflue	NA
Rifiuti		DEC pag 6 art 1 comma 2-2			il Gestore fornisca all'Autorità Competente e di Controllo i dati relativi alle capacità e alle dimensioni delle aree di stoccaggio dei rifiuti di cui al paragrafo 5.11 pagina 30-32 del parere istruttorio conclusivo	NA
Rifiuti			PIC pag 60 12.8(30)		Il Gestore, per le categorie di rifiuto presenti in Centrale, ha la facoltà di avvalersi del deposito temporaneo purché venga garantito il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera bb) al comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Il Gestore, nelle comunicazioni periodiche all'Autorità di Controllo, dovrà comunicare: la tipologia di rifiuto (codice CER), i quantitativi ed i tempi medi di giacenza di ciascun rifiuto stoccato	NA
Rifiuti			PIC pag 60 12.8(31)		Nell'avvalersi del deposito temporaneo, Il Gestore dovrà comunque rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti: a) Registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sul quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto disposta dall'art. 189 dello stesso decreto. Le annotazioni di cui sopra dovranno essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Il registro dovrà essere tenuto presso lo stesso impianto di produzione e, integrato con i formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dovrà essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione rendendolo disponibile in qualunque momento all'Ente di Controllo qualora ne faccia richiesta; b) Divieto di miscelazione ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in base al quale è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;	Registro vidimato da camera di commercio in data 3 gennaio 2024
Rifiuti			PIC pag 61 12.8(32)		Il Gestore, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto produttore/detentore di rifiuti speciali, per quelle categorie di rifiuto messe a deposito in attesa di essere conferite a smaltimento/recupero, dovrà eseguire a proprio carico il conferimento a terzi che risultino autorizzati per effettuare le operazioni di smaltimento	NA
Rifiuti			PIC pag 61 12.8(33)		Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il trasporto dovrà essere effettuato da imprese in possesso di regolare autorizzazione e dovranno essere accompagnati da un formulario di identificazione redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore (Gestore) in cui dovranno essere indicati: nome ed indirizzo del produttore/detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario. Una copia del formulario dovrà rimanere presso il Gestore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne copia al Gestore. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi dovranno essere imballati ed etichettati in conformità alle normative vigenti in materia. Per quanto non espressamente prescritto, valgono comunque le pertinenti disposizioni di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Valgono inoltre le disposizioni contenute nell'accordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose "ADR - Accord Dangereuses par Route"	NA
Rifiuti			PIC pag 61 12.8(34)		Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il Gestore dovrà effettuare la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti identificandoli con il relativo codice europeo dei rifiuti e, comunque, ogni qual volta intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare variazioni della composizione dei rifiuti dichiarati. Ogni eventuale variazione e/o aggiunta di categorie di rifiuto, o delle aree di deposito dovrà essere comunicata nel rapporto annuale;	NA
Rifiuti			PIC pag 61 12.8(35)		Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere eseguito in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere eseguite secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale	NA
Rifiuti			PIC pag 61 12.8(36)		Qualsiasi variazione delle aree e dei locali in cui si svolge l'attività di deposito temporaneo dovrà essere comunicata nel rapporto annuale	NA
Rifiuti			PIC pag 62 12.8(37.a)		le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime	NA
Rifiuti			PIC pag 62 12.8(37.b)		lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate	NA
Rifiuti			PIC pag 62 12.8(37.c)		ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati	NA
Rifiuti			PIC pag 62 12.8(37.d)		la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti	NA
Rifiuti			PIC pag 62 12.8(37.e)		i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento	NA
Rifiuti			PIC pag 62 12.8(37.f)		i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento	NA
Rifiuti			PIC pag 62 12.8(37.g)		i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antiriboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello	NA
			PIC pag 62 12.8(37.h)		i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati	NA
Rifiuti			PIC pag 62 12.8(37.i)		i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi: <input type="checkbox"/> i serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso; <input type="checkbox"/> i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; <input type="checkbox"/> il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996; <input type="checkbox"/> il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse	NA
Rifiuti			PIC pag 63 12.8(38)		Qualora la produzione di rifiuti pericolosi contenenti oli esausti, superasse i 300 kg/anno, è fatto obbligo, ai sensi del D.Lgs. 95/92 e s.m.i., per il detentore il rispetto delle condizioni ivi riportate. A tal fine il Gestore deve comunicare, nelle relazioni periodiche all'Ente di Controllo, le informazioni relative ai quantitativi degli oli usati stoccati e poi ceduti per lo smaltimento	NA
Rifiuti			PIC pag 63 12.8(39)		Il Gestore dovrà inoltre comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti, le percentuali di recupero degli stessi, la quantità di rifiuti pericolosi e la produzione specifica di rifiuti (secondo le modalità di cui al PMC) relativi all'anno precedente	NA
Rifiuti			PIC pag 63 12.8(40)		Come specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per essere resi disponibili all'Ente di Controllo, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate	NA
Rifiuti			PIC pag 63 12.8(41)		Si raccomanda il mantenimento di un SGA per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi	NA
Rifiuti				PMC pag 33-6(1)	Il Gestore dovrà effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti a norma di legge – secondo quanto prescritto nell'AIA ed in riferimento alla norma UNI 10802 – e dovrà prevedere la redazione dai piani di campionamento. I certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato, devono riportare la o le metodiche utilizzate e devono essere a disposizione dell'Autorità competente e dell'ISPRA	NA

Rifiuti				PMC pag 33-6(2)	Il Gestore deve altresì gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e amministrativo attraverso il registro di carico/scarico, FIR formulario di identificazione e rientro della 4 copia firmata dal destinatario per accettazione	NA
Rifiuti				PMC pag 33-6(3)	Il Gestore deve archiviare e conservare tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal Responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate, questo al fine di renderli disponibili all'Autorità Controllo	NA
Rifiuti				PMC pag 33-6(4)	Il Gestore deve comunicare nel rapporto Annuale trasmesso, entro il 30 Aprile, all'Autorità competente, all'ISPRA, alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'ARPA e alla ASL territorialmente competente le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice EER, l'attività di provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero. Per i rifiuti non recuperati devono essere specificate le modalità di smaltimento	NA
Rifiuti				PMC pag 33-6(5)	Le informazioni di cui sopra devono essere specificate per ogni mese solare con relativo raffronto allo stesso mese dell'anno precedente	NA
Rifiuti				PMC pag 33-6(6)	In ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA, relative alle condizioni di esercizio dei depositi di rifiuti, il Gestore deve verificare con cadenza mensile la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte	NA
Rifiuti				PMC pag 33-6(7)	Il Gestore dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione: Qualora il Gestore riterrà in futuro di variare l'attuale modalità di gestione dei rifiuti (vedi ad es. 'deposito quantitativo'), deve chiedere all'Autorità Competente la necessaria comunicazione prima di procedere	NA
Rifiuti				PMC pag 33-6(8)	Il Gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese, lo stato di giacenza dei depositi, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresì essere controllate le etichettature.	NA
Rifiuti				PMC pag 33-6(9)	Il Gestore deve compilare mensilmente la tabella 24 (resta inteso che le colonne relative a parametri da valutare annualmente saranno compilate annualmente)	NA
Rifiuti				PMC pag 34-6(10)	Inoltre per ogni rifiuto prodotto il Gestore deve compilare la tabella 25	NA
Rifiuti				PMC pag 34-6(11)	Il Gestore, per ogni operazione di conferimento dalle aree di deposito, deve registrare le quantità di rifiuti inviati: in discarica; a recupero interno; a recupero esterno	NA
Rifiuti				PMC pag 34-6(12)	Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di riesame/rilascio dell'AIA sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'Ente Competente	NA
Rifiuti				PMC pag 35-6(13)	Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente gli autocontrolli effettuati	NA
Rifiuti					Verificare di aver presentato il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per i rifiuti entro la scadenza annuale definita (entro il 30 aprile) utilizzando la modulistica prevista per il periodo di riferimento.	NA
Rifiuti					Verificare di avere trasmesso all'ente competente, entro il 30 aprile di ogni anno, la dichiarazione PRTR, secondo le istruzioni, formato, contenuti e modalità di cui all'Allegato II del DPR, nel caso in cui i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi superino le 2 ton. l'anno e/o nel caso in cui i trasferimenti di rifiuti non pericolosi superino le 2000 ton. l'anno. (Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione).	NA
Rifiuti					Numerare e vidimare e gestire i registri di carico e scarico dei rifiuti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.	Formulari VIV/FIR
Rifiuti					Compilare correttamente i registri di carico e scarico dei rifiuti (almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo).	NA
Rifiuti					Conservare i registri di carico e scarico per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.	NA
Rifiuti					Verificare di aver inserito le analisi chimiche dove richiesto. (LE ANALISI CHIMICHE sono necessarie: - per i rifiuti che vanno in discarica (caratterizzazione di base e test di cessione); - per i codici a specchio (a meno che non siano disponibili altri metodi certi per documentare la non pericolosità del rifiuto, ad es. tramite schede di sicurezza dei prodotti costituenti il rifiuto). Verificare la corretta compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti. (formulario redatto in 4 copie, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore in cui devono essere indicati il nome e indirizzo del produttore/detentore, origine, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso dell'istradamento, nome e indirizzo del destinatario. Una copia deve rimanere al gestore)	NA
Rifiuti					Verificare il ritorno della quarta copia dei formulari di trasporto, firmati dal destinatario (entro 90 giorni dalla data del conferimento dei rifiuti al trasportatore). Nel caso la IV copia non sia stata ricevuta entro i 90 giorni previsti verificare di avere effettuato la comunicazione alla Provincia	NA
Rifiuti					Verificare che il personale addetto alle operazioni di "carico" dei rifiuti sia al corrente dei controlli da eseguire prima del trasporto (validità autorizzazione, conoscenza targa automezzo, presenza nell'autorizzazione del codice CER del rifiuto) e li effettui correttamente.	NA
Rifiuti					Verificare che le I e IV copie dei formulari siano conservate per tre anni.	NA
Rifiuti					Verificare che le ditte che effettuano il trasporto e lo smaltimento siano in possesso delle regolari autorizzazioni e/o Iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e/o facciano parte dei Consorzi Obbligatori.	NA
Rifiuti					Verificare che i rifiuti in "deposito temporaneo" siano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento "secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore": 1) almeno ogni tre mesi e "indipendentemente dalle quantità in deposito" che si tratti di rifiuti sia pericolosi, sia non pericolosi; 2) una volta l'anno se il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m³ di cui al massimo 10 possono essere costituiti da rifiuti pericolosi. In ogni caso, se il quantitativo non supera mai le suddette soglie, il deposito non può essere condotto per un periodo superiore a un anno.	NA
Rifiuti					Verificare che nello stoccaggio dei rifiuti non vi sia miscelazione tra categorie diverse di rifiuti pericolosi o tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.	NA
Rifiuti					Durante la raccolta e il trasporto, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle normative vigenti in materia.	NA
Rifiuti					Verificare che i bacini di contenimento dei rifiuti liquidi pericolosi in serbatoi fuori terra abbiano le seguenti caratteristiche: -se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un unico serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio; -qualora vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.	NA
Rifiuti					Verificare che i serbatoi contenenti rifiuti liquidi pericolosi siano provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppopieno, verificare che il relativo scarico sia convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.	NA

Rifiuti					Verificare che per i rifiuti pericolosi stoccati in cumuli questi ultimi siano realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti e siano protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.	NA
Rifiuti					Verificare che sui contenitori dei rifiuti pericolosi siano presenti una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo avente le misure di cm 15 x 15, recante la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5 ed il codice CER di classificazione del rifiuto.	NA
Rifiuti					Verificare evidenza del versamento annuale della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	NA
Rifiuti					Verificare il corretto stoccaggio degli oli esausti.	NA
Rifiuti					Verificare che il personale addetto alle operazioni di "carico" dei rifiuti sia al corrente dei controlli che deve eseguire prima del trasporto in ADR (verifica e autorizzazione ADR del trasportatore, presenza istruzioni di sicurezza, verifica imballaggi ed etichettatura delle sostanze pericolose) e li esegua correttamente.	Nomina consulente ADR Nicolò Rizzi in data 03/08/2023
Approvvigionamento idrico				PMC pag 18-3.1(1)	Deve essere registrato, su apposito registro, il consumo di acqua, come precisato nella tabella 9	OK PMC
Approvvigionamento idrico				PMC pag 18-3.1(2)	Il Gestore dovrà provvedere alla registrazione su file dei controlli effettuati e dovrà provvedere a fornire, su richiesta, copia della "Registrazione su file" concernente i quantitativi di acqua consumata nonché, annualmente, il relativo consumo annuo	OK PMC
Rumore		DEC pag 6 art 1 comma 2-3			nell'aggiornamento della valutazione di impatto acustico ambientale richiesta a pagina 63 del parere istruttorio conclusivo, il Gestore consideri almeno un punto recettore in corrispondenza del confine con la zona SIC IT8010027, denominato "Fiumi Volturno e Calore Beneventano", valutando, di concerto con l'Autorità Competente e di Controllo, l'adozione di eventuali misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto	NA effettuare nel 2024
Rumore			PIC pag 63 12.9(46)		Il Gestore deve, entro i primi sei mesi dalla messa a regime della Centrale, effettuare una campagna di misure acustiche atte alla verifica dell'impatto acustico ambientale e impatto acustico presso i recettori considerati significativi. Il piano di monitoraggio acustico deve essere preventivamente concordato ed approvato dalla Autorità di Controllo;	NA effettuare nel 2024
Rumore			PIC pag 63 12.9(46)		Il Gestore deve, entro i primi sei mesi dalla messa a regime della Centrale, effettuare una campagna di misure acustiche atte alla verifica dell'impatto acustico ambientale e impatto acustico presso i recettori considerati significativi. Il piano di monitoraggio acustico deve essere preventivamente concordato ed approvato dalla Autorità di Controllo;	NA effettuare nel 2024
Rumore			PIC pag 64 12.9(47)		Il Gestore deve effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente, anche effettuando una misura dei limiti emissivi, ogni 4 anni per verificare non solamente il rispetto dei limiti ma anche il raggiungimento degli obiettivi di qualità del rumore di cui alla vigente pianificazione territoriale in materia	NA effettuare nel 2024
Rumore			PIC pag 64 12.9(48)		Le misure e le successive elaborazioni dovranno essere effettuate da un tecnico competente in acustica ambientale, specificando le caratteristiche della strumentazione impiegata, i parametri oggetto di monitoraggio, le frequenze e le modalità di campionamento e analisi. Tali analisi dovranno inoltre ricomprendere le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Tutte le misurazioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nel DM 16/03/1998 nonché nel rispetto dell'eventuale normativa regionale	NA effettuare nel 2024
Rumore			PIC pag 64 12.9(49)		Ai fini della tutela degli ambienti interni ed esterni dall'inquinamento acustico e nell'ottica di un continuo miglioramento, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici via via disponibili per il conseguimento del rispetto dei valori di qualità di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 entro i primi diciotto mesi dalla messa a regime della Centrale	NA effettuare nel 2024
Rumore			PIC pag 64 12.9(50)		Le misure di verifica del rispetto dei limiti e dei valori prescritti dovranno essere effettuate escludendo i contributi provenienti da altre sorgenti sonore diverse dallo stabilimento;	NA effettuare nel 2024
Rumore			PIC pag 64 12.9(51)		E' prescritto un aggiornamento della valutazione d'impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico dello stabilimento nei confronti dell'esterno	NA effettuare nel 2024
Rumore				PMC pag 35-7(1)	Il Gestore dovrà effettuare entro i primi sei mesi dalla messa a regime della Centrale una valutazione di impatto acustico nei confronti dell'esterno, per la verifica del rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale e comunque di quelli normativi. Il piano di monitoraggio acustico deve essere preventivamente concordato ed approvato dall'ISPRA	NA effettuare nel 2024
Rumore				PMC pag 35-7(2)	La valutazione di impatto acustico di cui al punto precedente dovrà essere aggiornata ogni 4 anni	NA effettuare nel 2024
Rumore				PMC pag 35-7(3)	Nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il Gestore dovrà: effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico; verificare con le misure, le valutazioni a valle della messa in esercizio delle modifiche apportate.	NA effettuare nel 2024
Rumore				PMC pag 35-7(4)	La relazione di impatto acustico dovrà comprendere le misure di Leq riferite a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq, la descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura. Le misure di verifica del rispetto dei limiti e dei valori prescritti dovranno essere effettuate escludendo i contributi provenienti da altre sorgenti sonore diverse dallo stabilimento. Sarà cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura già presi in considerazione per avere la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente. Gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica devono essere comunicati all'Autorità di controllo almeno quindici giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura	NA effettuare nel 2024
Rumore				PMC pag 35-7(5)	Qualora si registrino superamenti dei limiti di legge che assumano connotazione assimilabile a livello persistente, in relazione ai quali sia stato accertato che l'origine della fonte sia riconducibile agli impianti di stabilimento, il Gestore dovrà redigere un piano di interventi di mitigazione dell'impatto acustico da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente	NA effettuare nel 2024
Rumore				PMC pag 35-7(6)	I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere riportati nella tabella 26 e riportati nel rapporto annuale	NA effettuare nel 2024
Rumore				PMC pag 61-12.4	Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all'allegato b del DM 16.3.1998. Le misure dovranno essere effettuate da tecnico competente in acustica ambientale, iscritto all'albo nazionale, fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione e comunque eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con velocità del vento inferiore a 5 m/s, sempre in accordo con le norme tecniche vigenti. La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch'essa conforme a quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura. Per impianti a ciclo continuo, ubicati in aree diverse dalle "esclusivamente industriali" va valutato il criterio differenziale, come indicato nelle vigenti normative	NA effettuare nel 2024
Odori			PIC pag 66 12.13(62)		Il Gestore è tenuto a mantenere/implementare in efficienza tutte le procedure tecnicooperative atte a limitare quanto più possibile le emissioni odorogene. A tale scopo il Gestore dovrà trasmettere, entro sei mesi dalla messa a regime della centrale, all'Autorità Competente uno studio d'impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione	NA effettuare nel 2024
Odori				PMC pag 61-12.5(1)	Il monitoraggio olfattometrico deve essere eseguito in conformità con il documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorogene - Documento di sintesi" adottato con Delibera 38/2018 dal Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).	NA effettuare nel 2024
Odori				PMC pag 61-12.5(2)	Il Gestore dovrà utilizzare l'analisi olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2004 per la determinazione della concentrazione di odori e la VDI 3940 "Determination of odorants in ambient air by field inspection" per la valutazione delle ricadute	NA effettuare nel 2024
Odori				PMC pag 61-12.5(3)	Il monitoraggio deve essere eseguito utilizzando una procedura di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente per il parametro odore, da implementare all'interno del Sistema di Gestione Ambientale una volta acquisito.	NA effettuare nel 2024
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6	SI				Verificare che le persone che effettuano attività di installazione, manutenzione o riparazione, controllo delle perdite e recupero di gas fluorurati ad effetto serra siano iscritte ad apposito registro telematico presso le CCIAA di competenza e dispongano dei requisiti di certificazione conformi ai regolamenti vigenti.	Sannino Vincenzo certificato C020012
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF7	SI				Verificare che, le persone che effettuano attività di installazione, manutenzione o riparazione e controlli delle perdite e recupero abbiano le certificazioni relative in coerenza con il regolamento 2015/2066 e al DPR 146 del 16/11/2018 Il regime transitorio definisce, in merito a certificati emessi ai sensi della normativa precedente e ora abrogata (reg. UE 842/06, 303/2008, 305/2008): - I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati - I certificati rilasciati ai sensi del reg. 303/2008 e 305/2008 restano validi sino alla scadenza originariamente disposta. La validità di tali certificati può essere estesa al nuovo ambito di applicazione della normativa FGAS previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità da parte di un organismo di certificazione, con rilascio di apposita certificazione integrativa.	Sannino Vincenzo certificato C020012
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6					Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra prendono delle precauzioni per prevenire il rilascio accidentale («perdita») di tali gas e adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di gas fluorurati a effetto serra. Se viene rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, gli operatori assicurano che l'apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo. Se l'apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite, ed è stata riparata una perdita nell'apparecchiatura, gli operatori assicurano che quest'ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace.	Codice intervento 019903-90439 codice apparecchiatura 21*045200*05136179
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6					Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato, con la periodicità prevista secondo la quantità di fluido contenuto nell'applicazione. La frequenza con cui effettuare i controlli periodici, differenziandola in base alla CO2 equivalente dell'apparecchiatura:	Verifiche periodiche in funzione dei CO2 equivalenti
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6					Quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente: 12 mesi senza sistema di rilevamento perdite, 24 mesi con sistema di rilevamento perdite. Quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: 6 mesi senza sistema di rilevamento perdite, 12 mesi con sistema di rilevamento perdite. Quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: 3 mesi senza sistema di rilevamento perdite, 6 mesi con sistema di rilevamento perdite.	Codice intervento 019903-90439 codice apparecchiatura 21*045200*05136179 (32.780 CO2eq verifica annuale), codice intervento 194903-30419 e 194889-30405 codice apparecchiatura 32*045005*04281727 (158,688 CO2 eq verifica semestrale)
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6					I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite sono essere specificati nei requisiti di ispezione standard in particolare: 1. Reg. CE 1497/2007 per i sistemi di protezione fissi antincendio 2. Reg. CE 1516/2007 per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore	OK
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6					Gli operatori delle apparecchiature seguenti: a) apparecchiature fisse di refrigerazione; b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; c) pompe di calore fisse; d) apparecchiature fisse di protezione antincendio; e) contenitori gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente assicurano che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite.	NA
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6					Gli operatori di commutatori elettrici e cicli Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, assicurano che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite.	NA
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6	SI				Gli operatori delle apparecchiature seguenti: - apparecchiature fisse di refrigerazione; - apparecchiature fisse di condizionamento d'aria; - pompe di calore fisse; - apparecchiature fisse di protezione antincendio; e contenitori gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 - cicli Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017 assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento.	NA

Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6	si				Gli operatori dei commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni sei anni per accertarne il corretto funzionamento.	OK manudensostati impianto GIS in SF6
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6	si				Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni: a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra; b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite; c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato; d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati; e) l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato; f) le date e i risultati dei controlli effettuati; g) qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra. A meno che i dati di cui sopra non siano conservati in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano le seguenti norme: a) gli operatori conservano i registri di cui al detto paragrafo per almeno cinque anni. b) le imprese che svolgono le attività di cui alla lettera e), per conto degli operatori conservano i registri per almeno cinque anni.	Vedi interventi Fgas da portale
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6					Gli operatori di prodotti e apparecchiature non elencati sopra ai punti da a) ad e), comprese le apparecchiature mobili, contenenti gas fluorurati a effetto serra provvedono, per quanto ciò sia fattibile sul piano tecnico e non comporti costi sproporzionati, a far recuperare i gas da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché essi siano riciclati, rigenerati o distrutti o provvedono alla loro distruzione senza previo recupero.	NA
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6	si				A decorrere dal 1° gennaio 2020, è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente.	NA
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6	si				Fino al 1° gennaio 2030, il divieto di cui al primo comma non si applica alle seguenti categorie di gas fluorurati a effetto serra: a) gas fluorurati a effetto serra rigenerati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati etichettati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 ; b) gas fluorurati a effetto serra riciclati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall'impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza. Il divieto di cui al primo comma non si applica alle apparecchiature di refrigerazione per cui è stato adottato la decisione n.	NA
Emissioni di gas a effetto serra-HFC e SF6	si				La dichiarazione annuale FGAS prevista, entro il 31 maggio di ogni anno, dall'art. 16 comma 1 del DPR 43/2012, abrogato a partire dall'entrata in vigore del DPR 146/2018 non risulterà più necessaria, tutti i dati saranno già presenti nella Banca Dati, accessibile anche dagli enti. La dichiarazione relativa all'anno 2018 non dovrà essere trasmessa, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.	NA
Gas refrigeranti	si				In caso di importazione da paesi extra-UE di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore precaricate con HFC: 1) verifica del fatto che gli HFC precaricati siano stati considerati all'interno del sistema di quote, ottenendo un'autorizzazione da un produttore o importatore di HFC iscritto al sistema di quote. 2) iscrizione al registro quote HFC e caricamento dell'autorizzazione nel registro stesso 3) predisposizione di una dichiarazione di conformità alla condizione necessaria per l'immissione sul mercato dell'apparecchiatura 4) obblighi di comunicazione entro il 31 marzo dell'anno successivo (reg. 1191/2014) 5) verifica annuale, da parte di personale autorizzato, entro il 31 marzo dell'anno successivo.	NA
Inquinamento luminoso	si				Verificare che la progettazione e l'esecuzione dei nuovi impianti di illuminazione esterna siano conformi alle disposizioni della L.R. Campania n.12 del 25/07/2002	RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO DEL SISTEMA LUCE DI CENTRALE PASOCDLES22 Sopraluogo per misure Novembre 2023, in attesa di report
Inquinamento luminoso	si				Art. 8 - Progetto ed adeguamento degli impianti di illuminazione 1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna esistenti nei Parchi nazionali presenti sul territorio della Regione e nelle zone di particolare protezione di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), sono adeguati alle norme della presente legge entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore. 2. Entro 48 mesi sono adeguati gli impianti esistenti nelle altre aree di particolare protezione presenti in Regione e nei siti di osservazione. 3. Le strutture degli impianti di illuminazione pubblici e privati, non ricadenti negli ambiti territoriali di cui ai commi 1 e 2, soggette ad obsolescenza, sono obbligatoriamente sostituite con altre rispondenti ai requisiti della presente legge. 4. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione per esterni, il rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale di apparecchi di illuminazione, ivi comprese le insegne pubblicitarie, anche al fine dell'adeguamento degli impianti alle norme della presente legge, all'atto della dichiarazione inizio lavori -DIA- i soggetti interessati predispongono ed inviano all'Ufficio Tecnico Comunale -UTC- apposito progetto redatto da professionista abilitato. Dal progetto risulta la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge. 5. I Comuni individuano nel PIC i beni culturali e architettonici da valorizzare d'intesa con la competente Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.	
Emissione di onde elettromagnetiche					Verificare il rispetto dei limiti previsti per le basse frequenze : Aree o ambienti dove un individuo può trascorrere fino a quattro ore nell'arco della giornata: Max intensità di campo elettrico E: 5 KV/m (5000 V/m), max intensità di induzione magnetica B: 0,1 mT (100 µT) Aree o ambienti dove la presenza di un individuo è maggiore di quattro ore giornaliere: max intensità di campo elettrico E: 5 KV/m (5000 V/m), max intensità di induzione magnetica B: 0,01 mT (10 µT)	Sopraluogo per misure Novembre 2023, in attesa di report
Emissione di onde elettromagnetiche					Verificare il rispetto dei limiti per le alte frequenze previsti dalla Tabella 1, art. 3 del DM 381/98 e dalla Tabella 1, allegato B al DPCM 08/07/03.	
Suolo, sottosuolo e acque sotteranee		DEC pag 7 art 3 comma 3			Il Gestore, come indicato nella prescrizione n. 61 di pagina 66 del parere istruttorio conclusivo, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95.	Verifica della sussistenza dell'obbligo della presentazione della relazione di riferimento PU4143 del 03/12/2021
Suolo, sottosuolo e acque sotteranee			PIC pag 66 12.12(59.a)		le aree attorno ad impianti/dispositivi/attrezzature a contatto con sostanze oleose o sostanze pericolose, quali pompe antincendio, pompe, filtri, giunzioni flangiate e tubazioni, ecc., dovranno essere dotate di appositi pozzetti di raccolta	La centrale è di nuova realizzazione
Suolo, sottosuolo e acque sotteranee			PIC pag 66 12.12(59.b)		i bacini di contenimento, relativi a serbatoi di stoccaggio di combustibili e materie prime allo stato liquido, dovranno mantenere lo stato di efficienza. A tal fine, il Gestore dovrà provvedere a verificarne l'affidabilità e l'integrità mediante ispezioni giornaliere, provvedendo tempestivamente al loro ripristino in caso di riscontrate alterazioni	POAS0093G81 Procedura verifica vasche e serbatoi
Suolo, sottosuolo e acque sotteranee			PIC pag 66 12.12(59.c)		annotazione su apposito registro delle anomalie riscontrate su impianti, dispositivi, serbatoi e bacini di contenimento nonché annotazione dei relativi interventi eseguiti, rendendo disponibile lo stesso all'Ente di Controllo	POAS0093G81 Procedura verifica vasche e serbatoi
Suolo, sottosuolo e acque sotteranee			PIC pag 66 12.12(60)		Il Gestore dovrà provvedere al monitoraggio delle acque di falda secondo le modalità e tempistiche previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo. Il monitoraggio della falda dovrà essere eseguito in modo tale da contemplare le eventuali perdite di sostanze oleose e sostanze pericolose. Restano fermi gli eventuali obblighi derivanti dalla parte IV, titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.	RdP PZ1 2023-L48437 del 09/01/2024 campagne del 21/12/2023
Suolo, sottosuolo e acque sotteranee			PIC pag 66 12.12(61)		Il Gestore entro sei mesi dal rilascio della presente AIA dovrà trasmettere all'Autorità Competente la relazione di riferimento elaborata con le modalità previste dal DM 15 aprile 2019 n. 95, entrato in vigore il 10/09/2019	Verifica della sussistenza dell'obbligo della presentazione della relazione di riferimento PU4143 del 03/12/2021
Energia	si		PIC pag 56 12.3(6)		Il Gestore, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, deve porre tra l'altro adeguata attenzione agli aspetti di "efficienza energetica", anche mediante specifici "audit energetici", condotti secondo le modalità previste nel PMC, con frequenza almeno biennale;	Come previsto della certificazione 50001
Energia	si		PIC pag 56 12.3(7)		Il Gestore deve garantire il mantenimento di quanto previsto dalle BAT 40 tab. 23 della D.E. 2017/1442/UE, ed in particolare, trattandosi di nuova installazione, dovrà operare in modo da conseguire un rendimento elettrico netto alla massima capacità produttiva, nel range di 57-60,5%. Si prescrive altresì la rideterminazione di tale rendimento dopo ogni modifica impiantistica/gestionale che potrebbe incidere in modo significativo sullo stesso.	
Energia	si				Comunicazione della nomina energy manager da trasmettere annualmente entro il 30/4 mediante modulistica in all. 1 alla circolare 226/F del 3/3/93.	Energy Manager: Alessandra Navone nomina del 27 aprile 2023 piattaforma N.E.M.O.
Energia	si				Esecuzione audit energetico conformemente alle modalità definite dall'allegato 2 del decreto 102/2014	Come previsto della certificazione 50001
Energia	si				Comunicazione dei risparmi energetici. Da effettuare entro il 31 marzo di ogni anno	Comunicazione di gruppo effettuata in data 31/03/2023 prot R202308077 interventi migliorativi maggiori dell'1% per i siti di Candela, Terni e Azotati (art.7, comma 8) Comunicazione di gruppo effettuata in data 28/03/2024 prot R202414858 interventi migliorativi maggiori dell'1% per i siti di Altomonte, Marghera Levante e Simeri Crici (art.7, comma 8)
Mobilità sostenibile	si				Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2 (I sindaci dei comuni di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991), adottano il piano degli spostamenti casalingo del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale.	PSCL Edison revisione 2023
Manutenzione, malfunzionamenti, guasti ed eventi incidentali			PIC pag 65 12.11(55)		Il Gestore deve operare per prevenire possibili eventi incidentali e comunque per minimizzarne gli eventuali effetti, anche integrando il Sistema di Gestione Ambientale con uno specifico Sistema di Gestione della Sicurezza. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali	Certificazione 45001
IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE			PIC pag 64 12.10(52)		Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo	PMC
IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE			PIC pag 64 12.10(52)		Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo	Vedi procedura di verifica vasche e serbatoi POAS0093G81 e Piano di taratura delle apparecchiature di controllo POTG0010PR
IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE			PIC pag 64 12.10(53)		Il Gestore dovrà individuare un elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell'ambiente e con riferimento ad esse dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo	Procedura Analisi di rischio apparecchiature ambientalmente critiche
IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE			PMC pag 11 (C2)		Resta, a cura del Gestore, l'obbligo di estendere i controlli a tutti i nuovi impianti/apparecchiature occorsi per effetto delle modifiche impiantistiche (es. programma LDAR, ispezione periodica dei serbatoi, monitoraggio delle emissioni odorigene, controllo delle linee di movimentazione di materie prime, prodotti e combustibili, etc.). Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterrà di espletare ai fini ambientali, potranno essere attuate anche laddove non contemplate dal presente PMC e dovranno essere parte integrante del sistema di gestione ambientale	Procedura Analisi di rischio apparecchiature ambientalmente critiche
IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE			PMC pag 16-2.4(1)		Per la gestione dei serbatoi e delle linee di distribuzione dei combustibili e delle altre sostanze presenti nell'installazione critiche dal punto di vista ambientale deve essere prodotta documentazione relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo come riportato nelle tabelle 7 e 8	Vedi procedura di verifica vasche e serbatoi POAS0093G81
IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE			PMC pag 37-10(1)		l'elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi, della strumentazione e delle parti di impianto ritenuti critici/rilevanti dal punto di vista ambientale; si precisa che tale elenco dovrà comprendere, ma non in via esaustiva, le apparecchiature, le linee e i serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del DM 28.02.2006 e s.m.i. integrato dalla indicazione dei relativi sistemi di sicurezza, nonché dei sistemi di trattamento delle emissioni atmosferiche e idriche; l'elenco delle apparecchiature deve essere corredato da un'analisi di rischio che motivi la scelta effettuata con i relativi criteri; l'elenco dovrà comunque includere tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per l'ambiente (pHmetri, misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc).	Procedura Analisi di rischio apparecchiature ambientalmente critiche
IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE			PMC pag 38-10(2)		gli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni avente ad oggetto i componenti di cui al punto precedente, che dovranno essere integrati da una valutazione di quanto deducibile in ordine al richiesto stato di conservazione delle dette parti rilevanti ed inoltre, ove occorrente e/o ritenuto, dall'indicazione delle azioni correttive previste e/o attuate per la rimozione di inconvenienti e/o anomalie manifestatesi in conseguenza delle esperite verifiche	Procedura Analisi di rischio apparecchiature ambientalmente critiche (allegato elenco apparecchiature)
IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE			PMC pag 38-10(3)		le attività di manutenzione sui sistemi tecnici critici di cui al punto precedente dovranno essere eseguite secondo le modalità e le frequenze scelte in relazione alla loro affidabilità, come assunta nella valutazione dei rischi, ovvero al loro tempo di vita o alle frequenze di guasto, specificati dal fornitore o stabiliti in base all'esperienza di funzionamento e ai risultati dei controlli precedenti. A tale piano di manutenzione, redatto dal Gestore, deve essere dettagliatamente descritto e allegato il percorso metodologico che ha portato al piano stesso. Il gestore dovrà altresì valutare la frequenza di manutenzione in relazione all'invecchiamento dei macchinari/apparecchiature/impianti. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione	Procedura Analisi di rischio apparecchiature ambientalmente critiche (allegato elenco apparecchiature)
IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE			PMC pag 38-10(4)		una sintesi gli esiti di tali manutenzioni e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale	PMC allegato apparecchiature critiche
IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE			PMC pag 38-10(5)		il Gestore deve inoltre compilare mensilmente le tabelle 28 e 29	PMC allegato apparecchiature critiche
IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE			PMC pag 38-10(6)		Con particolare riferimento ai serbatoi, inoltre, il Gestore deve presentare all'ISPRa un programma di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi, aggiornato con cedenza annuale. Tale programma deve prevedere, per ciascun serbatoio, almeno un controllo/verifica dell'integrità dello stesso (ad es. magnetoscopia, ultrasuoni, ecc.) almeno ogni 5 anni Il programma dovrà prevedere le tempistiche dei controlli, il numero ed il tipo di serbatoi da verificare dando priorità a quelli contenenti le sostanze ritenute maggiormente critiche per l'ambiente ed i metodi con i quali si intende effettuare le verifiche e deve essere corredato da un'analisi di rischio al fine di motivare le scelte effettuate. Laddove esistessero serbatoi che non sono mai stati oggetto di verifica, tale verifica dovrà essere effettuata entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di Riesame Complessivo di AIA. Le modalità dovranno essere ricomprese e avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) adottato dallo Stabilimento. Ai fini della predisposizione e aggiornamento del programma di controllo e verifica a rotazione, restano valide le verifiche e le misure eventualmente effettuate antecedentemente il rilascio dell'AIA purché non più vecchie di 5 anni.	Vedi procedura di verifica vasche e serbatoi POAS0093G81
IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE			PMC pag 39-10(7)		Il Gestore deve compilare la tabella 30 da allegare al report annuale.	Procedura Analisi di rischio apparecchiature ambientalmente critiche (allegato elenco apparecchiature)

IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE				PMC pag 39-10(8)	Gli esiti di tale attività devono essere archiviati su supporto informatico e cartaceo (secondo quanto definito nel paragrafo Gestione e presentazione dei dati ed inseriti nel rapporto annuale trasmesso all'Autorità Competente e all'ISPRa	PMC
IMPIANTI E APPARECCHIATURE CRITICHE				PMC pag 62-12.8	Nel registro di gestione interno il Gestore è tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto funzionamento di apparecchiature quali sonde temperatura, aspirazioni, pompe ecc., e gli interventi di manutenzione. Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e a ISPRa di malfunzionamenti che compromettono la performance ambientale. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA (e comunque non meno di dieci anni).	Procedura Analisi di rischio apparecchiature ambientalmente critiche (allegato elenco apparecchiature)
Dismissioni		DEC pag 6 art 2 comma 4			Come indicato nella prescrizione n. 64 (pag. 67 del parere istruttorio conclusivo) il Gestore, qualora intenda dismettere interamente o in parte l'impianto, un anno prima della eventuale dismissione, presenta al Ministero della transizione ecologica e all'ISPRa un piano di cessazione definitiva delle attività. Il progetto comprende gli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto è inoltre compreso un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica.	NA
Dismissioni		DEC pag 6 art 2 comma 5			All'atto della presentazione dei documenti di cui al comma 4, il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.	NA
Dismissioni			PIC pag 67 12.15(64)		Qualora il Gestore intenda dismettere interamente o in parte l'impianto, un anno prima della eventuale dismissione dovrà presentare all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo un Piano di cessazione definitiva delle attività dettagliando il programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti di produzione, delle relative apparecchiature ancillari e degli stoccaggi associati. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione	NA
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO				PMC pag 10(1)	Il Gestore è tenuto ad eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio e Controllo.	PMC
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO				PMC pag 10(2)	Preventivamente alle fasi di campionamento delle diverse matrici dovrà essere predisposto un piano di campionamento, redatto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Relativamente ai rifiuti tale piano di campionamento dovrà essere redatto in base alla norma UNI EN 14899:2006.	PMC
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO				PMC pag 10(3)	3. Il gestore dovrà predisporre l'accesso in sicurezza ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio: • punti di campionamento delle emissioni in atmosfera; • aree di stoccaggio dei rifiuti nel sito; • pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue; • pozzi utilizzati nel sito. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura dovranno pertanto garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse e dovranno essere accessibili al personale preposto ai controlli, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).	PMC
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO				PMC pag 10(4)	4. Tutte le comunicazioni urgenti, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (cfr. §12.7 e 12.8), dovranno essere inviate, dal Gestore, all'indirizzo mail: controlli-aia@isprambiente.it.	NA
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO				PMC pag 10(5)	Resta, a cura del Gestore, l'obbligo di estendere i controlli a tutti i nuovi impianti/apparecchiature occorsi per effetto delle modifiche impiantistiche (es.programma LDAR, ispezione periodica dei serbatoi, monitoraggio delle emissioni odorigene, controllo delle linee di movimentazione di materie prime, prodotti e combustibili, etc.). Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterrà di espletare ai fini ambientali, potranno essere attuate anche laddove non contemplate dal presente PMC e dovranno essere parte integrante del sistema di gestione ambientale.	NA
DIVieto DI MISCELAZIONE				PMC pag 11	Nel caso in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione dei flussi, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale miscelazione abbia luogo.	NA
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEGLI AUTOCOONTROLLI				PMC pag 11	Il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e dovrà prevedere l'analisi delle eventuali non conformità alle prescrizioni AIA ed anomalie/guasti e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le non conformità ed anomalie/guasti si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.	Sistema di gestione 14001 e gestione disservizi ATENA
SCELTA E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO				PMC pag 11	Tutti i sistemi di controllo e monitoraggio e di campionamento dovranno essere "operabili"1 durante l'esercizio dell'impianto; nei periodi di indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività stessa dovrà essere condotta con sistemi di monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale.	OK
SCELTA E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO				PMC pag 11(C1)	in caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'ISPRa, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'installazione in esercizio	NA per emissioni manuale SME POAS0091G81
SCELTA E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO				PMC pag 11(C2)	la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo. Inoltre, l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità	OK
SCELTA E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO				PMC pag 11(C3)	qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato ad uno specifico strumento, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'ISPRa. La notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo "piping and instrumentation diagram" (P&ID) con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee	NA
GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI				PMC pag 11(D1)	Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attività di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'ISPRa ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'ISPRa	PMC
GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI				PMC pag 12(D2)	Tutti i rapporti che dovranno essere trasmessi all'ISPRa nell'ambito del reporting annuale dovranno essere su supporto informatico editabile. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per le parti testo e "Open Office – Foglio di Calcolo" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi	OK
GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI				PMC pag 12(D3)	Al fine di gestire sistematicamente il rispetto delle prescrizioni/condizioni dell'AIA, il Gestore dovrà redigere ed aggiornare il Documento di Aggiornamento Periodico denominato (DAP). In tale documento dovranno essere riportate tutte le prescrizioni/condizioni contenute nel PIC e nel PMC con le relative registrazioni al fine di darne l'evidenza oggettiva e documentata del loro rispetto, ivi compresi lo stato di conformità alle prescrizioni AIA, degli autocontrolli, delle prove e/o delle verifiche ed integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte. Il DAP dovrà essere conservato e disponibile presso l'installazione su supporto informatico opportunamente datato progressivamente e firmato dal gestore (anche digitalmente) e dovrà essere trasmesso con frequenza quadrimestrale all'ISPRa nel mese di febbraio, giugno e ottobre di ciascun anno.	DAP PU852 del 29/02/2024
GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI				PMC pag 12(D4)	Al fine di avere un quadro completo degli adempimenti di legge a cui è soggetta l'installazione in riferimento al TUA e smi, il gestore dovrà mantenere aggiornato il Registro degli Adempimenti di Legge in riferimento a quando già previsto e predisposto per i sistemi di gestione ambientale (certificati ISO 14001 e/o EMAS o meno). Tale Registro, analogamente al DAP, dovrà essere trasmesso con frequenza quadrimestrale all'ISPRa nel mese di febbraio, giugno e ottobre di ciascun anno	Check List
ATTIVITÀ DI QA/QC				PMC pag 42-10 (1)	1. Il Gestore dovrà garantire che: a) tutte le attività di campo e di laboratorio siano svolte da personale qualificato b) il laboratorio incaricato utilizzi per le specifiche attività procedure, piani operativi e metodiche di campionamento e analisi documentate e codificate conformemente all'assicurazione di qualità e basate su metodiche riconosciute a livello europeo, nazionale od internazionale. Per le finalità sopra enunciate le attività di laboratorio, siano esse interne o affidate a terzi, devono essere eseguite in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e i relativi metodi di prova per i parametri da monitorare, come indicato nel successivo § 11 (Metodi analitici) al punto elenco 4.	Labanalysis Accredia LAB 0142L
ATTIVITÀ DI QA/QC				PMC pag 42-10 (2)	2. Il Gestore potrà affidarsi a strutture interne od esterne accreditate che rispondano a requisiti di qualità ed imparzialità. Il laboratorio dovrà operare secondo un programma che assicuri la qualità ed il controllo per i seguenti aspetti: a) campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione; b) documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRa o da CNR-IRSA); c) determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza; d) piani di formazione del personale; e) procedure per la predisposizione dei rapporti di prova e per la gestione delle informazioni Tutta la documentazione dovrà essere gestita in modo che possa essere visionabile dall'ISPRa.	Labanalysis Accredia LAB 0142L
Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità				PMC pag 45-11.3(1)	Il Gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il lavoro	Visionato registro SME
Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità				PMC pag 45-11.3(2)	Tutti i documenti del Gestore attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA (di norma 10 anni), per assicurarne la traccia	OK
Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità				PMC pag 45-11.3(3)	Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'Ente di controllo. La notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo PI&D con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee	NA
METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI				PMC pag 45-12(1)	Le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità ovvero con metodiche CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, ecc	PU 1321 del 04/04/2023 e controdeduzioni ISPRa
METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI				PMC pag 45-12(2)	È ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento riportati nel presente documento (ad eccezione dei metodi di riferimento per l'assicurazione della qualità dello SME) purché dotati di apposita certificazione di equivalenza secondo la norma UNI EN 14793:2017. Il metodo proposto può essere una norma tecnica italiana o estera o un metodo interno redatto secondo la norma UNI CEN/TS 15674:2008	PU 1321 del 04/04/2023 e controdeduzioni ISPRa
METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI				PMC pag 46-12(3)	In questo caso il gestore, prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e controllo, dovrà presentare la propria proposta all'ISPRa trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al fine di dimostrare l'equivalenza tra i due	PU 1321 del 04/04/2023 e controdeduzioni ISPRa
METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI				PMC pag 46-12(4)	I laboratori per i campionamenti e le analisi degli inquinanti dovranno utilizzare metodi accreditati almeno per le seguenti tipologie: gli inquinanti indicati dalle BAT Conclusions; gli inquinanti pertinenti il processo produttivo (si intendono pertinenti gli inquinanti che sono stati dichiarati dal Gestore nella domanda di AIA, valutati nell'ambito del procedimento istruttorio e prescritti con Valori Limite di Emissione dall'Autorità Competente)	PU 1321 del 04/04/2023 e controdeduzioni ISPRa
METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI				PMC pag 46-12(5)	I dati relativi ai controlli analitici discontinui effettuati alle emissioni in atmosfera devono essere riportati dal Gestore su appositi registri in formato editabile (es. foglio di calcolo excel), ai quali devono essere allegati i certificati analitici (v. punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del DLgs 152/2006). Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente al controllo	PU 1321 del 04/04/2023 e controdeduzioni ISPRa
METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI				PMC pag 46-12(6)	Il Gestore dovrà inoltre conservare tutta la documentazione relativa alle attività analitiche effettuate sulle altre matrici per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA (di norma 10 anni). Tutta la documentazione dovrà essere a disposizione degli Enti di Controllo	OK
METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI				PMC pag 46-12(7)	In caso di misure discontinue (eseguite con metodi che prevedono rilevazioni con strumentazione in continuo o con prelievo in campo e successiva analisi in laboratorio), le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nel presente documento e che siano rappresentativi di almeno 90 minuti di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore o uguale alle sei ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite	PU 1321 del 04/04/2023 e controdeduzioni ISPRa
METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI				PMC pag 46-12(8)	In generale per i parametri per i quali è previsto un monitoraggio secondo le BAT Conclusions, i campionamenti devono avvenire secondo quanto indicato nella tabella 34 suddivisa per tipologia di produzione	PU 1321 del 04/04/2023 e controdeduzioni ISPRa
METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI				PMC pag 48-12(9)	Per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento si effettua almeno un campionamento istantaneo e, ove consentito dalla durata dell'evento stesso, si raccoglie un campione medio ponderato riferibile alle sole acque di prima pioggia come definite dalla normativa vigente (tipicamente la quantità precipitata nei primi 15 minuti dell'evento meteorico, ossia 5 mm in tutta la superficie interessata). Il campionamento deve essere accompagnato da una descrizione dettagliata dell'evento meteorico che comprenda almeno intensità, durata, tempo trascorso dall'ultimo evento meteorico che ha generato acque di dilavamento. I campionamenti devono essere effettuati al pozzetto di scarico delle sole acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia), a monte dell'eventuale convogliamento in altre reti fognarie	PU 1321 del 04/04/2023 e controdeduzioni ISPRa
METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI				PMC pag 48-12(10)	Nella definizione delle regole decisionali per la conformità dei risultati ai limiti di legge si faccia riferimento alla Linea Guida ISPRa 52/2009	PU 1321 del 04/04/2023 e controdeduzioni ISPRa
Misure di laboratorio				PMC pag 40-11(1)	Il Gestore dovrà garantire che: a) tutte le attività di campo e di laboratorio siano svolte da personale qualificato; b) il laboratorio incaricato utilizzi per le specifiche attività procedure, piani operativi e metodiche di campionamento e analisi documentate e codificate conformemente all'assicurazione di qualità e basate su metodiche riconosciute a livello europeo, nazionale od internazionale. Per le finalità sopra enunciate le attività di laboratorio, siano esse interne o affidate a terzi, devono essere eseguite in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e i relativi metodi di prova per i parametri da monitorare	Labanalysis Accredia LAB 0142L; Ediso Next Environment LAB 0188L RDP 2023-L43497
Misure di laboratorio				PMC pag 40-11(2)	Il Gestore potrà affidarsi a strutture interne od esterne accreditate che rispondano a requisiti di qualità ed imparzialità. Il laboratorio dovrà operare secondo un programma che assicuri la qualità ed il controllo per i seguenti aspetti: a) campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione; b) documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRa o da CNR-IRSA); c) determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza; d) piani di formazione del personale; e) procedure per la predisposizione dei rapporti di prova e per la gestione delle informazioni. Tutta la documentazione dovrà essere gestita in modo che possa essere visionabile dall'ISPRa.	Labanalysis Accredia LAB 0142L; Ediso Next Environment LAB 0188L RDP 2023-L43497
Misure di laboratorio				PMC pag 44-11.2(1)	I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025	Labanalysis Accredia LAB 0142L; Ediso Next Environment LAB 0188L RDP 2023-L43497

Misure di laboratorio				PMC pag 44-11.2(2)	Le fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione dovranno essere codificate in procedure operative scritte dal laboratorio di analisi. La strumentazione utilizzata per i campionamenti dovrà essere sottoposta ai controlli volti a verificarne l'operabilità e l'efficienza della prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresì essere rispettati i criteri per la conservazione del campione previsti per le differenti classi di analisi	Verbale di campionamento VC_23_04606_003 (metodo di campionamento ISO 5667-11:2009)
Misure di laboratorio				PMC pag 45-11.2(3)	Dovrà essere compilato un registro di campo con indicati: codice del campione, data e ora del prelievo, tipologia del contenitore (da scegliere sulla base degli analisi da ricercare), conservazione del campione (es. aggiunta stabilizzanti), dati di campo, analisi richieste e firma dal tecnico che ha effettuato il campionamento	Verbale di campionamento VC_23_04606_003 (metodo di campionamento ISO 5667-11:2009)
Misure di laboratorio				PMC pag 45-11.2(4)	All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico firmerà il registro di laboratorio	Verbale di campionamento VC_23_04606_003 (metodo di campionamento ISO 5667-11:2009)
Misure di laboratorio				PMC pag 45-11.2(5)	Il laboratorio effettuerà i controlli di qualità interni in relazione alle sostanze determinate in accordo a quanto previsto dal metodo utilizzato ed alle procedure previste secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025	Edison Next Environment LAB 0188L RDP 2023-L43497
Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità				PMC pag 65-13.3(1)	deve essere installato un sistema di misura o calcolo con acquisizione in continuo delle quantità emesse, con le stesse modalità di gestione seguite per gli SME	Mediante software gestionale aziendale
Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità				PMC pag 65-13.3(2)	deve essere implementato un sistema di registrazione, elaborazione e conservazione dei dati, misurati o calcolati, e devono essere stabilite delle procedure scritte di gestione e manutenzione dei dispositivi (sia di misura sia di calcolo); i criteri di conservazione sono quelli già rappresentati per gli SME	Mediante software gestionale aziendale
Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità				PMC pag 65-13.3(3)	deve essere codificato un metodo per la sostituzione dei dati mancanti (dovuti ad esempio, ma non solo, a manutenzioni, guasti, prove di taratura, trasferti ecc) dei sistemi continui di misura o calcolo, nei casi in cui tali mancanze siano significative al fine del calcolo delle masse emesse; tale metodo non deve in alcun caso comportare la modifica dei dati SME ma deve essere in grado di sostituire i dati mancanti solo nell'algoritmo di elaborazione dei dati in continuo, ovvero dei dati stimati, ai fini del calcolo delle masse emesse, in modo da non pregiudicare l'elaborazione dei valori orari, giornalieri, settimanali, mensili e annuali; la sostituzione effettuata deve essere riconoscibile e tracciabile	Manuale SME visionato report 14/12/2023 (ora 12, ora 13)
Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità				PMC pag 65-13.3(4)	devono essere generati e registrati in automatico report giornalieri, mensili e annuali delle quantità emesse	Report SME
Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti in quantità				PMC pag 65-13.3	I sistemi di monitoraggio (misura o calcolo) devono garantire un'incertezza estesa nella determinazione delle masse emesse, in ogni condizione di esercizio, inferiore al 12% per anidride solforosa, monossido di carbonio e ossidi di azoto (espressi come NO2) e inferiore al 8% per le polveri totali. I valori di incertezza estesa summenzionati sono stati fissati in conformità ai valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione stabiliti dal testo unico ambientale per le misurazioni strumentali dei medesimi inquinanti in atmosfera. Per tener conto dell'effetto di combinazione dell'incertezza di misura (o di stima) delle concentrazioni e delle portate di effluenti i valori degli intervalli di fiducia statuti dal testo unico ambientale sono stati incrementati del 20%. Con riferimento alle emissioni monitorate in continuo ai camini autorizzati, i valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione: - SO2 20 % - NOx 20 % - Polveri 30 % - CO 10% A differenza della verifica di conformità a limiti espressi in concentrazione, il calcolo delle emissioni in massa, per sua natura, deve sommare tutti i contributi emissivi, inclusi quelli non dovuti a funzionamento di regime. Quest'ultimo criterio generale non è applicabile solo nei casi in cui l'AIA, espressamente, stabilisca che il criterio di conformità ai limiti stabiliti in massa comporta la contabilizzazione dei soli contributi dovuti al funzionamento a regime. Il manuale di gestione del sistema di misura o calcolo e la valutazione dell'incertezza estesa determinata alle normali condizioni operative (intendendo per normali le condizioni operative che corrispondono al raggiungimento dei parametri operativi prestabiliti e che vengono rispettati e mantenuti ragionevolmente costanti nel tempo) devono essere trasmessi in allegato al primo report annuale utile	Manuale SME
12.5. Violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale				PMC pag 66-13.5(1)	In caso di violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore provvede ad effettuare immediatamente la comunicazione della violazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità. Tale comunicazione deve essere inviata, immediatamente e comunque entro otto ore, per mezzo PEC, all'Autorità Competente, ai comuni interessati, nonché all'ISPRA e all'ARPA territorialmente competente. Tale comunicazione deve contenere: a) la descrizione della violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, b) le matrici ambientali coinvolte, c) l'elenco sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06), d) la durata, e) le misure di emergenza adottate, f) i dati e le informazioni disponibili per valutare le conseguenze della violazione. Al termine dell'evento incidentale, il Gestore dovrà integrare la precedente comunicazione anche avvalendosi delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale, con: g) l'analisi delle cause, h) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta, i) la verifica dell'efficacia delle suddette misure (ove possibile).	NA
12.5. Violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale				PMC pag 67-13.5(2)	Inoltre deve essere predisposta una registrazione su file delle comunicazioni di cui sopra, anche avvalendosi delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale. Le registrazioni devono essere conservate presso l'impianto e messe a disposizione dell'ISPRA	NA
12.5. Violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale				PMC pag 67-13.5(3)	All'interno del report annuale il Gestore deve riportare una tabella di sintesi delle eventuali violazioni rilevate e trasmesse all'Autorità Competente assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna violazione	NA
Comunicazioni		DEC pag 7 art 4 comma 6			Al sensi dell'art. 29-undecies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero della transizione ecologica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero della transizione ecologica.	NA
Comunicazioni		DEC pag 7 art 4 comma 7			In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.	Entro aprile 2024
Comunicazioni		DEC pag 8 art 5 comma 4			Il Gestore comunica al Ministero della transizione ecologica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.	NA
Comunicazioni		DEC pag 8 art 8 comma 1			Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, almeno trenta giorni prima della messa in esercizio dell'installazione, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.	PU2592 del 12/07/2022
Comunicazioni			PIC pag 55 12.1(3)		Ogni modifica al ciclo produttivo deve essere comunicata all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo, fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o legislazione vigente	NA
Comunicazioni			PIC pag 65 12.11(54)		In caso di malfunzionamenti dello stabilimento o di parti di esso, il Gestore deve essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Autorità di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo	Procedura Norme di reparto POAS0060G81
Comunicazioni			PIC pag 65 12.11(56)		Tutti gli eventi incidentali con potenziale effetto sull'ambiente devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, alla Regione, alla Provincia, al Comune ed all'ARPAC Campania secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione;	NA
Comunicazioni			PIC pag 65 12.11(57)		In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica tramite PEC nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione	NA
Comunicazioni				PMC pag 10(4)	Tutte le comunicazioni urgenti, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (cfr. § 13.7 e 13.8), dovranno essere inviate, dal Gestore, all'indirizzo mail: controlli-aiia@isprambiente.it	NA
Comunicazioni				PMC pag 11(C1)	In caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'ISPRA, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'installazione in esercizio	Sistema Jolly SME, strumentazione portatile di laboratorio
Comunicazioni				PMC pag 67-13.6(1)	In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve informarne immediatamente (per mezzo PEC e non oltre 1 ora dal verificarsi dell'evento), l'Autorità Competente, il Comune, ISPRA ed ARPA e deve adottare immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti. La comunicazione di cui sopra deve contenere: a) la descrizione dell'incidente o degli eventi imprevisti, b) le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06), c) la durata, d) matrici ambientali coinvolte e) misure da adottare immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti	NA
Comunicazioni				PMC pag 67-13.6(2)	Entro le successive 8 ore il Gestore deve inviare un'ulteriore comunicazione (per mezzo PEC) che contenga i seguenti elementi: a) la descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto, b) elenco di tutte le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06), c) la durata, d) matrici ambientali coinvolte, e) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente, f) l'analisi delle cause, g) le misure di emergenza adottate, h) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta. I criteri minimi secondo i quali il sistema deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.lgs 152/06 e smi, a seguito di: a) Superamenti dei limiti per le matrici ambientali; b) malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione ecc.) c) danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi; d) incendio; e) esplosione; f) gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti; g) interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.); h) rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso; i) eventi naturali.	NA
Comunicazioni				PMC pag 68-13.6(3)	Alla conclusione dello stato di allarme il Gestore deve redigere e trasmettere, per mezzo PEC, all'ISPRA, all'Autorità Competente, ai Comuni interessati e all'ARPA territorialmente competente, un rapporto conclusivo, che contenga le seguenti informazioni: a) Nome del Gestore e della società che controlla l'impianto; b) Collocazione territoriale (indirizzo o collocazione geografica); c) Nome dell'impianto e unità di processo sorgente emissione in situazione di emergenza; d) Punto di rilascio (anche mediante georeferenziazione); e) Tipo di evento/superamento del limite (descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto); f) Data, ora e durata dell'evento occorso; g) Elenco delle sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06); h) Stima della quantità emessa (viene riportata la quantità totale in kg (chilogrammi) delle sostanze emesse. La stima può essere anche basata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio e, nel caso di incidente con rilascio di sostanze, su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute in serbatoi. La metodologia di stima dovrà essere descritta all'interno del rapporto. i) Analisi delle cause (Root cause analysis), nella forma più accurata possibile per quanto riguarda la descrizione, che hanno generato il rilascio; j) Azioni intraprese per il contenimento e/o cessazione dell'evento (manovre effettuate per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative ultimate per ricondurre in sicurezza l'impianto) ed eventuali azioni future da implementare.	NA
Comunicazioni				PMC pag 69-13.6(4)	Il Gestore, dove già non effettuato nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, dovrà comunque individuare preventivamente tutti gli scenari incidentali dal punto di vista ambientale che metterà a disposizione agli Enti di Controllo nelle fasi ispettive. Tale individuazione dovrà basarsi anche sulle analisi e risultanze dell'implementazione dei sistemi di gestione ambientale certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS nell'ambito dei quali potrebbero essere stati individuati ulteriori criteri e scenari di incidenti ambientali	Procedura Norme di reparto POAS0060G81
Comunicazioni				PMC pag 69-13.6(5)	Il Gestore, qualora soggetto, dovrà attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 105/2005 e smi, e in particolare agli obblighi relativi all'accadimento di incidente rilevante	NA
Comunicazioni				PMC pag 69-13.6(6)	Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale	PMC
Comunicazioni				PMC pag 69-13.7(1)	Il Gestore registra e comunica (a mezzo PEC) all'Autorità competente e all'ISPRA, Comune ed ARPA gli eventi di fermata per manutenzione straordinaria di impianti (o parti di essi) ritenuti critici dal punto di vista ambientale. La suddetta comunicazione deve avvenire non oltre 8 ore dal verificarsi dell'evento di fermata	NA
Comunicazioni				PMC pag 69-13.7(2)	In caso di arresto dell'intera installazione per l'attuazione di interventi di manutenzione, il Gestore, almeno 7 giorni prima del suddetto intervento, deve darne comunicazione (a mezzo PEC) all'Autorità competente e all'ISPRA al Comune e ad ARPA. Qualora gli interventi devono essere effettuati con urgenza il Gestore dovrà darne comunicazione prima dell'inizio degli stessi all'Autorità competente e all'ISPRA al Comune e ad ARPA	PU779 del 23/02/2024 per fermata per attività di manutenzione
Comunicazioni				PMC pag 69-13.7(3)	Se non già previsto nell'ambito del Sistema di gestione Ambientale o da software dedicati, il Gestore dovrà redigere un manuale di manutenzione che comprenda le procedure di manutenzione adottate a partire dai manuali tecnici e considerando l'eventuale invecchiamento; le registrazioni delle manutenzioni dovranno essere messe a disposizione per verifiche da parte dell'ISPRA	Politica di manutenzione PGG0387DT
Comunicazioni				PMC pag 69-13.7(4)	Il Gestore deve riportare su dedicato registro, da mantenere a disposizione per verifiche da parte dell'Autorità Competente, dell'ISPRA, Comune e ARPA, tutte le anomalie, guasti e malfunzionamenti occorsi in impianto	Sistema GUIDE

Comunicazioni				PMC pag 69-13.7(5)	Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.	PMC
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 70-13.9	Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all'Autorità Competente (oggi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale), all'Ente di controllo (oggi l'ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descriva l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente	Inviato entro il 30 aprile 2024
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 70-13.9	I contenuti del Rapporto annuale dovranno essere forniti in forma tabellare (in formato excel) accompagnati da una relazione di dettaglio che descriva i vari aspetti	OK
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 70-13.9	Ai sensi dell'Art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve riportare anche una sintesi di detti risultati, espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili	Inviato entro il 30 aprile 2024 (nessun confronto impianto in marcia dal 30 novembre 2023)
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 70-13.9	Le modalità di compilazione delle seguenti tabelle potranno essere oggetto di chiarimento in accordo con L'ISPRA nel corso della fase di attuazione del presente PMC	PU 1321 del 04/04/2023 e controdeduzioni ISPRA
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 70-13.9(contenuti minimi del rapporto.1)	Informazioni generali: Nome dell'impianto Nome del gestore e della società che controlla l'impianto N° ore di effettivo funzionamento dei reparti produttivi N° di avvisi e spegnimenti anno dei reparti produttivi Principali prodotti e relative quantità mensili e annuali per ogni unità produttiva; Per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica: o N° di ore di normale funzionamento delle singole unità o N° di avvisi e spegnimenti anno differenziando per tipologia (caldo/tiepido/freddo) per ciascuna unità; o Durata (numero di ore) di ciascun transitorio per tipologia (caldo/tiepido/freddo) per ciascuna unità; o Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ciascuna unità; o Consumo totale netto su base temporale mensile di combustibile17 per ciascuna unità di combustione; o Produzione di energia elettrica e termica nell'anno. Tabella 40 riassuntiva dei dati di impianto nell'attuale assetto autorizzato (a seguito della prima AIA e successivi Riesami/modifiche/adempimenti)	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 74-13.9(contenuti minimi del rapporto.2)	Dichiarazione di conformità all'autorizzazione integrata ambientale: Il Gestore deve formalmente dichiarare che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale Il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali violazioni rilevate e trasmesse ad Autorità Competente e ISPRA, assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna violazione Il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione ad Autorità Competente e ISPRA, corredato dell'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 74-13.9(contenuti minimi del rapporto.3)	Produzione dalle varie attività: quantità di prodotti nell'anno di riferimento produzione di energia elettrica e termica nell'anno	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 74-13.9(contenuti minimi del rapporto.4)	Consumi: consumo di materie prime e materie ausiliarie nell'anno consumo di combustibili nell'anno caratteristiche dei combustibili consumo di risorse idriche nell'anno consumo di energia nell'anno	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 74-13.9(contenuti minimi del rapporto.5)	Emissioni - ARIA: quantità emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato per ciascun punto di emissione risultati (in formato excel) delle analisi di controllo previste dal PMC, di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, secondo i seguenti schemi (TABELLA 41): quantità emessa nell'anno di inquinante (espresso come tonnellate/anno) ai camini autorizzati quantità specifica di inquinante emessa ai camini autorizzati (espresso come kg/quantità di prodotto principale dell'unità di riferimento del camino) concentrazione media annuale, valore minimo, valore massimo e 95° percentile (in mg/Nm3) di tutte le sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria controlli da eseguire presso i sistemi di trattamento dei fumi risultati del programma LDAR ove previsto dal presente PMC che riporti anche: risultati del monitoraggio delle emissioni fugitive (espresso in t/a o kg/a e m3/a) compreso il confronto con gli anni precedenti, il piano di riduzione delle emissioni fugitive che s'intende trarre nell'anno successivo specificando le relative azioni tecniche e/o gestionali che consentono il raggiungimento del target risultati del monitoraggio delle emissioni diffuse (ove effettuato)	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 75-13.9(contenuti minimi del rapporto.6)	Immissioni –ARIA: acquisizione dei dati relativi alle concentrazioni medie mensili ed annuali delle centraline/a di monitoraggio della qualità dell'aria più rappresentative e/o eventualmente rilevate al suolo da soggetti anche diversi dal Gestore mediante reti o campagne di monitoraggio, con riferimento agli inquinanti da queste monitorate	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 76-13.9(contenuti minimi del rapporto.7)	Emissioni per l'intero impianto - ACQUA: quantità emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato risultati (in formato excel) delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutti gli scarichi, come previsto dal PMC, secondo gli schemi di tabella 42 controlli da eseguire presso l'impianto di trattamento acque database del Piano di sorveglianza ed ispezioni della rete fognaria	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 76-13.9(contenuti minimi del rapporto.8)	Emissioni per l'intero impianto - RIFIUTI: codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) prodotti nell'anno, loro destino ed attività di origine produzione specifica di rifiuti: kg annui di rifiuti di processo prodotti / tonnellate annue di prodotto principale (nel caso delle centrali kg/MWht generato – nel caso delle raffinerie kg/t greggio lavorato) indice annuo di recupero rifiuti (%): kg annui di rifiuti inviati a recupero / kg annui di rifiuti prodotti % di rifiuti inviati a discarica/recupero interno/recupero esterno sul totale prodotto conferma del criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per l'anno in corso (temporale o quantitativo) piano di riduzione dei rifiuti speciali di processo con quantificazione degli indicatori eventualmente definiti dal gestore	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 76-13.9(contenuti minimi del rapporto.9)	Emissioni per l'intero impianto - RUMORE: risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne risultanze delle campagne di misura presso eventuali ricettori (misure o simulazioni) diurne e notturne Tabella 43 di confronto delle risultanze delle campagne di misura e/o simulazione con gli obiettivi di qualità nelle aree limitrofe e/o presso eventuali ricettori, e il 90° percentile (L90), in foglio di calcolo ed es. excel editabile	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 77-13.9(contenuti minimi del rapporto.10)	Emissioni per l'intero impianto – ODORI: risultati del monitoraggio previsto dal PMC (tabella 44)	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 77-13.9(contenuti minimi del rapporto.11)	Indicatori di prestazione vanno indicati gli indicatori di performance (consumi e/o le emissioni riferiti all'unità di produzione annua o all'unità di materia prima, o altri indicatori individuati). in particolare è opportuno che ciascun indicatore prenda a riferimento al numeratore il consumo di risorsa/inquinante emesso/rifiuto generato mentre al denominatore la quantità di prodotto principale dell'Attività IPPC dell'impianto (tabella 45)	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 78-13.9(contenuti minimi del rapporto.12)	Aspetti ambientali per manutenzioni o malfunzionamenti: deve essere fornito quanto previsto al § 10 e al § 13.7 del presente PMC tabella di riepilogo delle risultanze delle attività di controllo e manutenzione, in foglio excel editabile, secondo la tabella 46 tabella di riepilogo 47 delle risultanze delle attività di manutenzione ordinaria/straordinaria, in foglio excel editabile, sui macchinari di cui alle fasi critiche di processo individuate nella tabella 46	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 79-13.9(contenuti minimi del rapporto.13)	Ulteriori informazioni: I risultati dei controlli previsti dal PMC ed effettuati sulle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee risultati dei controlli effettuati su impianti, apparecchiature e linee di distribuzione, come previsto dal presente PMC risultati dei controlli effettuati sui serbatoi: risultati delle attività di ispezione e controllo eseguite sui serbatoi di materie prime e combustibili, come previsto dal presente PMC	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 79-13.9(contenuti minimi del rapporto.14)	Informazioni PRTR In applicazione al DPR 157/2011, a commento finale del report annuale il Gestore deve trasmettere una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno degli schemi di seguito elencati: nel caso il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR il Gestore dovrà indicare in allegato al report: a. codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011); b. motivo di esclusione dalla dichiarazione PRTR: nel caso il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR: a. codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011); b. esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati 19 contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.	Rapporto annuale
Obbligo di comunicazione annuale (Reporting)				PMC pag 79-13.9(contenuti minimi del rapporto.15)	Eventuali problemi di gestione del piano: indicare le problematiche che afferiscono al periodo in esame.	NA